

ISSN 1127-8579

Pubblicato dal 09/12/2010

All'indirizzo <http://www.diritto.it/docs/30731-l-abuso-istituzionale>

Autore: Palladino Giovanni

L'abuso istituzionale



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI SALERNO

Facoltà di Scienze della Formazione

Master di II livello “Maltrattamenti ed abusi sessuali sui
minori: fenomeno, tutela, intervento”

Relazione finale

L'ABUSO ISTITUZIONALE

Candidato

Giovanni Palladino

Matricola n. **4470400004**

Anno Accademico 2009-2010

Indice:

| | | |
|------|--|---------|
| ⇒ | Introduzione | pag. 3 |
| ⇒ 1 | L'abuso e il mondo scientifico: due schieramenti contrapposti | pag. 3 |
| ⇒ 2 | I segreti di famiglia | pag. 8 |
| ⇒ 3 | L'emersione dei fatti violenti..... | pag. 11 |
| ⇒ 4 | L'intervento delle Istituzioni | pag. 14 |
| ⇒ 5 | Le peculiarità delle diverse procedure | pag. 16 |
| ⇒ 6 | Pluralità d'interventi, pluralità di strumenti | pag. 20 |
| ⇒ 7 | Le maggiori possibilità del giudice minorile | pag. 24 |
| ⇒ 8 | Il pericolo di "fughe di notizie" | pag. 27 |
| ⇒ 9 | La necessità di un coordinamento | pag. 29 |
| ⇒ 10 | Le esigenze di protezione | pag. 32 |
| ⇒ 11 | La difesa del minore | pag. 33 |
| ⇒ 12 | L'indispensabilità di un progetto di rete | pag. 35 |
| ⇒ 13 | La tutela del minore nel giusto processo | pag. 38 |
| ⇒ 14 | Il ruolo dei servizi | pag. 42 |
| ⇒ 15 | Il sostegno psicologico al minore | pag. 46 |
| ⇒ 16 | Le cattive prassi di presa in carico | pag. 48 |
| ⇒ 17 | Il complicato moltiplicarsi delle perizie | pag. 51 |
| ⇒ 18 | L'insostenibile lentezza del processo penale | pag. 52 |
| ⇒ 19 | Una via d'uscita per il bambino violato | pag. 54 |
| ⇒ 20 | Tutto a norma di Legge: il paradosso del sistema | pag. 56 |
| ⇒ | Bibliografia | pag. 62 |

Introduzione

La vicenda di possibile abuso sessuale comporta l'instaurarsi di procedimenti diversi, davanti ad autorità giudiziarie diverse, che si muovono con regole ed obiettivi non sempre coincidenti ed implica la presenza necessaria di varie figure professionali, con compiti istituzionali che a volte possono confliggere tra loro. Il processo penale, il processo di tutela ed, eventualmente, il processo di separazione personale dei genitori, costituiscono i possibili scenari giudiziari nei quali una vicenda di abuso può avere origine o svilupparsi. Avvocati, psicologi, psichiatri, operatori sociali ed educatori, pubblici ministeri e giudici sono i professionisti chiamati a partecipare a quegli scenari. Un esercito, davanti al quale si trova il minore che abbia "rivelato" un abuso sessuale, un esercito certamente ottimamente attrezzato contro il presunto colpevole, ma a difesa di chi? Del diritto? Della procedura? Della società? Delle posizioni dei suoi capitani?

Che cosa è, allora, l'abuso istituzionale? Un paradosso o l'esatta sintesi dell'attuale sistema di compensazione della coscienza sociale di fronte a fatti indicibili e devastanti?

Difficile dirlo. Con l'attuale sistema è più semplice poter affermare, di fronte ad un sospetto di abuso, di aver fatto il proprio dovere.

Altro è il dovere di fare il meglio per i nostri bambini.

1. L'abuso e il mondo scientifico: due schieramenti contrapposti

Le ricerche retrospettive (condotte con metodologie rigorose in diverse parti del mondo su un campione della popolazione adulta, sottoposta ad interviste confidenziali sui ricordi infantili ed adolescenziali) dimostrano percentuali consistenti di abusi sessuali

attuati in diverse modalità prima dei 18 anni: dal 10 al 33% della popolazione femminile, dal 7 al 12% della popolazione maschile (Malacrea, 1997). In base ad una ricerca dell'ISTAT 6.700.000 donne in Italia hanno subito violenza fisica e sessuale nel corso della vita e 1.400.000 hanno subito violenza sessuale prima dei 16 anni. In base ad una ricerca dell'Istituto degli Innocenti il 5,9% della popolazione femminile italiana ha patito una qualche forma di abuso sessuale, inoltre il 18,1% ha subito sia eventi di abuso sessuale che di maltrattamenti. Solo una ridottissima percentuale (2,9%) ha denunciato all'autorità giudiziaria l'abuso sessuale subito (Bianchi, Moretti, 2006). Siamo tuttavia ancora ben lontani da un'estensione rigorosa di queste ricerche (che obbligherebbero ad una profonda messa in discussione sociale) e siamo ben lontani da un superamento delle resistenze che si frappongono alla loro metabolizzazione culturale ed istituzionale. Le contrapposizioni sono pertanto destinate a restare.

Chi sono i protagonisti del conflitto culturale sul tema della validazione del presunto abuso? Da un lato clinici ed operatori che, puntando sull'ascolto clinico, possono entrare in contatto con vittime sempre meno disponibili a subire il segreto, l'imbroglione, il senso di colpa associati all'abuso, vittime che sono in grado di aprirsi nella misura in cui si sviluppano nuove possibilità relazionali ed istituzionali di ascolto partecipe (Gordon, 1994) e di rispetto del codice dei sentimenti (Goleman, 1995); dall'altro lato avvocati e psicologi, specializzati nella difesa di indagati e di imputati di reati sessuali sui minori, tendono a sviluppare tesi funzionali alla difesa dei loro assistiti, cercando di dimostrare essenzialmente che l'abuso sessuale è spesso presunto erroneamente, che alto è il rischio di falsi

positivi e che comunque non esistono procedure psicologiche o giudiziarie per accertare con sufficiente certezza un abuso eventualmente sussistente.

Come per molte divergenze storicamente determinatesi nella comunità scientifica, il conflitto in materia di validazione dell'abuso sessuale è politico, nella misura in cui premono su esperti e ricercatori sollecitazioni contrastanti provenienti da soggetti molto differenti della comunità sociale.

La committenza dei clinici e degli operatori potenzialmente può essere data, se sono fondate le ricerche retrospettive sopracitate, da una area vastissima di vittime che non di rado tendono, aprioristicamente, a non essere prese sul serio a causa del contenuto sconvolgente della loro rivelazione e del pregiudizio atavico sul bambino "bugiardo" e "inaffidabile": soggetti indifesi ed offesi, spesso con scarse capacità comunicative e appartenenti a gruppi o generazioni (i bambini e gli adolescenti) privi di stabile rappresentanza sociale, giuridica e politica. La committenza dei secondi è data invece da un nuovo soggetto comparso sulla scena sociale negli ultimi due decenni del secolo scorso con il crescere vertiginoso dei procedimenti penali per abuso e pedofilia: gli imputati di reati sessuali ai danni di minori, con uno specifico interesse alla propria autodifesa e con una forte capacità di negoziazione sociale e giuridica, sono diventati, direttamente o indirettamente, un importante committente di difese e perizie legali, di pressioni giornalistiche, di ricerche sperimentali (Pope, Brown, 1996). La committenza dei clinici spinge comunque a tenere la mente aperta a diverse ipotesi piuttosto che una sola. Il committente bambino chiede in ogni caso di essere ascoltato: quando ha subito una vittimizzazione sessuale, che tende

spesso ad essere minimizzata o negata dal suo ambiente, ma anche quando ha espresso una rivelazione riconducibile a ad un'induzione strumentale e patologica di un adulto oppure ad un fraintendimento ansioso oppure ancora ad un grave disagio che l'ha spinto a mentire. La committenza dell'indagato è maggiormente rigida. Essa non chiede: "Voglio essere compreso", bensì - inevitabilmente - "Voglio essere scagionato!". Alla discussione accesa presente nella comunità degli esperti e degli operatori contribuiscono poi professionisti e ricercatori di varia collocazione e i giudici, giustamente alla ricerca di criteri di validazione coerenti con l'esigenze di una solida definizione della prova.

In questo contesto il tema della memoria del piccolo testimone non può non essere al centro di una grande disputa teorica, che è opportuno eviti esiti ideologici, dal momento che le competenze cognitive e mnemoniche dei minori andranno valutate attentamente caso per caso. La ricerca ha tentato di costruire situazioni sperimentali in grado di fornire informazioni sulle capacità testimoniali dei bambini, concentrandosi prevalentemente sui fattori che potrebbero dimostrarne deficit ed inaffidabilità dei piccoli testimoni. Comunque tutti i tentativi fatti per dimostrare che può essere introdotto sperimentalmente un falso ricordo nella memoria autobiografica in un bambino hanno dovuto ricorrere a figure capaci di intervenire nell'esperimento con una suggestione attiva e consapevole. Per ipotizzare dunque in un caso di presunto abuso l'esistenza di un falso ricordo non basta dimostrare che in una qualche intervista sono state formulate al bambino domande inadeguate (cosa che è sempre possibile riuscire a fare), ma occorre necessariamente individuare e diagnosticare la presenza di un adulto con un'intenzionalità

strumentale e psicopatologica (Di Blasio, Vitali, 2004). Inoltre non si può introdurre nella mente di un bambino un falso ricordo che non sia in qualche modo plausibile, già presente nei suoi script interni. Si può costruire sperimentalmente nella memoria di un bambino il falso ricordo di uno smarrimento in un supermercato (Loftus, 1993) perché quello smarrimento riguarda un'esperienza già vissuta (magari in forme analoghe) o temuta dal bambino. Un analogo tentativo di indurre un falso ricordo di un clistere anale invasivo ha ottenuto l'0% di successo nei soggetti sperimentali (Pezdek, 1995).

I risultati raggiunti dalla psicologia sperimentale sono tutt'altro che risolutivi. Le situazioni sperimentali oltretutto sono in genere molto lontane dalle esperienze, così specifiche e drammatiche, della testimonianza di un bambino presuntamente vittima di abuso sessuale. La psicologia clinica d'altra parte presenta il limite di sviluppare la conoscenza psicologica attraverso situazioni specifiche. È significativo comunque che diversi orientamenti clinici (da quello psicoanalitico a quello cognitivo comportamentale) abbiano potuto verificare negli adulti e nei bambini una straordinaria capacità di recupero dei ricordi traumatici, soprattutto quelli successivi all'acquisizione del linguaggio, in misura direttamente proporzionale a condizioni favorevoli dal punto di vista dell'ascolto e del sostegno emotivo, dal punto di vista relazionale e metodologico (Herman, 1992, Van Der Kolk 1996). Questa acquisizione concorda peraltro con quelle ricerche sperimentali che hanno dimostrato che i bambini sono in grado di ricordare avvenimenti anche lontani nel tempo in modo preciso, purché tali avvenimenti risultino ad alta coloritura emotiva (Goodman, 1991).

Numerose questioni rimangono sul tappeto: tra le tante, come informare e preparare i piccoli testimoni alla loro testimonianza in contesto giudiziario, per evitare traumatizzazioni secondarie e per metterli in condizioni di portare al meglio il proprio contributo nel processo? Come formare gli psicologi ad un ascolto non suggestivo né in senso positivo, né in senso negativo che metta i bambini nelle condizioni di aprirsi e di esprimere la propria verità?

Ci vorranno certamente decenni (o secoli?) prima che si pervenga ad una maggiore omogeneità nella comunità degli esperti e dei ricercatori sulle questioni inerenti la validazione della testimonianza dei bambini. Nel frattempo è meglio evitare di parlare in nome di una scienza che ancora balbetta di fronte ad una problematica tanto sconvolgente e mentalmente indigesta. O, peggio, usare il palcoscenico giudiziario quale trampolino per le proprie aspirazioni professionali. È opportuno piuttosto portare avanti un rigoroso impegno psicologico-forense inteso come esercizio riflessivo in senso critico ed autocritico, ricordando che la conoscenza psicologica non può che procedere attraverso l'avvicinamento alla soggettività delle persone che soffrono, in questo caso attraverso la vicinanza emotiva e clinica ai bambini chiamati ad assumere (sempre con grandissimo disagio) il ruolo di testimoni in contesto giudiziario.

2. I segreti di famiglia

Entrando maggiormente nel merito delle peculiari vicende di abuso, si è preso atto di una difficoltà obiettiva a rilevare e denunciare i casi da parte degli operatori sanitari, scolastici, psicologici e sociali, per la complessità dell'intervento, per il timore delle conseguenze della denuncia, in qualche misura imprevedibili per il segnalante (e quindi fonte di ansia), almeno nelle fasi iniziali, rispetto alla composizione e

alle dinamiche del nucleo familiare, per le resistenze dovute ai carichi emotivi per il singolo che l'entrare in contatto con esperienze di questo tipo (attinenti alla sfera della sessualità) comporta; a volte persino ad ammettere che fatti di questa natura, anche ai danni di bambini molto piccoli (due – quattro anni), possano esistere.

Si è constatato, inoltre, che i componenti di una famiglia abusante di regola non chiedono aiuto in modo spontaneo (qui si evidenzia una differenza significativa con il maltrattamento fisico), tendendo, viceversa, a negare sistematicamente tali comportamenti, proprio per le modalità di funzionamento patologiche delle relazioni (con riferimento a questo fenomeno si è fatto ricorso, da parte degli esperti, alla suggestiva locuzione "segreti di famiglia"¹).

Si è inoltre vieppiù consolidata la consapevolezza che, di fronte a dichiarazioni relative ad abusi sessuali da parte di un minore, si tratti di un bambino o di un adolescente, la procedura giudiziaria per la valutazione circa la veridicità dei fatti assuma una portata fondamentale, non solo per l'eventuale punizione del colpevole attraverso il processo penale, ma anche per la tutela dell'equilibrio psicoevolutivo del minore stesso, tenuto conto che la rivelazione di essere vittima di molestie sessuali, anche nell'ipotesi della sua infondatezza, rappresenta comunque un segnale indicatore di grave disagio psicologico. Infine perché diverse debbono essere le risposte in presenza di denuncia di un abuso realmente avvenuto o meno, sia perché la stessa rivelazione e la disponibilità a un ascolto empatico (un ascolto fiducioso e "aperto", disposto, in altre parole, a prendere in considerazione che l'abuso possa essere veramente avvenuto, il che non significa accettazione acritica di qualsiasi verbalizzazione del

¹ M. Malacrea - A. Vassalli (1990), *Segreti di famiglia, L'intervento nei casi di incesto*, Raffaello Cortina Editore.

minore) da parte dell'adulto destinatario della comunicazione e delle istituzioni preposte alla tutela possono rappresentare un primo passaggio del percorso di rielaborazione e superamento del disagio o del vero e proprio trauma da parte della vittima.

Questi convincimenti, l'aumento, nei fatti, delle denunce e segnalazioni e, conseguentemente, delle procedure giudiziarie, hanno portato a superare definitivamente certe prassi, non infrequenti in passato, di tergiversare nella segnalazione o nella denuncia, considerandosi l'avvio del procedimento penale come un fattore di ulteriore, se non addirittura inutile, sofferenza per la vittima.

Va ricordato che, a seguito della denuncia, si verifica l'avvio di due, e a volte tre, distinte procedure giudiziarie: quella penale, per l'accertamento della commissione di un reato di natura sessuale e l'eventuale irrogazione della pena (per inciso si può ricordare che le figure più ricorrenti di perpetratori, anche secondo rilevamenti dei Centri specializzati², sono risultate essere il padre, il convivente della madre, il fratello più grande del minore); quella presso il Tribunale per i Minorenni finalizzata alla protezione della vittima o, eventualmente, alla decadenza dalla potestà del genitore abusante; quella presso il Tribunale Civile Ordinario se i fatti emergono nel corso di un giudizio di separazione coniugale o di cessazione degli effetti civili del matrimonio.

Tenuto conto di ciò vi è stato un forte impegno, oltretutto imposto dalle nuove disposizioni della legge 66/1996 (in particolare dall'art.

² Secondo una ricerca del 2000 condotta dai Centri contro l'abuso sessuale sparsi in varie regioni d'Italia affiliati al C.I.S.M.A.I. (Coordinamento Italiano dei Servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia), il perpetratore più frequente è il padre (33,7%), a questo seguono persone estranee (11%), conoscenti generici di famiglia (8%), la madre o gli zii (rispettivamente 7,5 e 7%), gli amici di famiglia (6,7%) e il convivente della madre (5,5%). Altri soggetti meno ricorrenti individuati sono, nell'ordine: i fratelli, i cugini, persone con funzioni religiose o con ruoli educativi, parenti più lontani.

11, che ha introdotto l'art. 609 decies c.p.), per un miglior coordinamento tra i diversi interventi giudiziari, sociali e terapeutici e per limitare il più possibile il disagio per il minore collegato all'assunzione della veste di testimone nell'ambito del procedimento penale (attraverso le metodologie della c.d. "audizione protetta", con il ricorso a un ambiente attrezzato con specchio unidirezionale, con l'intervento di un esperto di psicologia infantile ausiliario del giudice, e grazie alla riduzione del numero degli accertamenti psicodiagnostici e delle audizioni, nonché all'irrinunciabile contestuale sostegno psicoterapeutico).

3. L'emersione dei fatti violenti

Normalmente una notizia di reato viene comunicata dagli organi di polizia giudiziaria al Pubblico Ministero o perché essa è il risultato della denuncia di un privato o di un pubblico ufficiale o perché è il risultato di una indagine promossa dalla stessa polizia intorno ad un fatto. La rivelazione di un abuso invece segue spesso una strada più tortuosa e diversa, soprattutto quando la rivelazione proviene da bambini piccoli. Come sappiamo l'abuso sessuale intrafamiliare in danno di bambini è quasi sempre connotato da atteggiamenti equivoci e confusivi da parte dell'adulto ed è inserito in un'alleanza silenziosa tra abusante e abusato: questo rende molto difficile ad un bambino la sua rivelazione per una serie di motivi, noti agli psicologi. Se il racconto di comportamenti equivoci non avviene all'interno delle mura domestiche ma di altre formazioni sociali, i rappresentanti di queste istituzioni hanno l'obbligo di riferire. È capitato, e capita tuttora, che costoro siano però in genere più inclini a ricercare il consiglio di altri operatori istituzionali che, per competenza e cultura,

sono percepiti come più affini. E tutto questo ha un senso perché spesso si tratta di un frase, di un ricordo che affiora fuggevolmente e quasi mai di un racconto esaustivo in ordine ad un fatto preciso. Insomma, l'equivocità che connota l'abuso si trasmette anche alla sua rivelazione e chi l'accoglie, in genere, preferisce, prima di denunciare, avere altri e più sicuri elementi di conoscenza. Perciò gli operatori dei servizi sono spesso chiamati in causa per primi, anche per la loro funzione di tutela dei minori che appare subito necessaria e che non sempre può contare sull'alleanza di un genitore. Gli operatori psico-sociali si trovano allora di fronte al difficile compito di capire se l'ambiente familiare di quel minore è irrimediabilmente dannoso per lui perché neppure uno dei genitori riesce ad essere tutelante, eventualmente anche contro l'altro o contro il partner. Gli operatori perciò hanno sempre ritenuto loro preciso dovere capire la situazione, attraverso colloqui con il bambino e con i suoi genitori. L'esito di questi accertamenti veniva riferito alla Procura Minorile con una richiesta di protezione ed era poi compito dell'autorità giudiziaria riferire a quella competente per l'inizio di un'indagine penale. Ma intanto molte cose erano state fatte e soprattutto dette attraverso i colloqui condotti dagli operatori, più interessati ad un accertamento di tipo psicodinamico e perciò anche suggestivo, con il risultato di un possibile inquinamento della fonte di prova (la vittima) che poteva anche risultare del tutto inquinata e quindi non più efficacemente utilizzabile nel processo penale. La possibilità che un'accusa di abuso possa essere ritenuta non sufficientemente provata all'esito di un giudizio, è un'evenienza possibile quando il processo si basi sulla sola testimonianza della vittima³. Ma proprio per questo occorre

³ In una recente ricerca del C.R.T.I. e dell'Università Cattolica di Milano su "Il procedimento

salvaguardare al meglio quella prova testimoniale per evitare al minore il disagio di non essere creduto, disagio che va ad aggiungersi allo sconvolgimento della sua vita e delle sue relazioni affettive. Il sospetto di un abuso può arrivare invece direttamente alla polizia giudiziaria o all'ufficio del pubblico ministero o perché è un adulto che riferisce direttamente quanto da lui appreso dal minore o perché si tratta di un adolescente in grado di raccontare quanto gli è accaduto. In questo caso, il legislatore ha previsto che il Pubblico Ministero presso il Tribunale ordinario comunichi immediatamente alla Procura dei Minori la denuncia di abuso per consentirle una tempestiva richiesta di apertura di un procedimento di tutela al Tribunale per i Minorenni il quale attiverà i servizi per un efficace intervento di protezione. Se il percorso giudiziario perciò si apre con il penale, la strada è tracciata ma i problemi non sono perciò stesso affatto risolti. Il processo penale ha le sue regole e la fase delle indagini è garantita dalla segretezza fino al momento in cui il Pubblico Ministero non scopra le sue carte mostrandole al difensore dell'indagato e al giudice. Nel procedimento di tutela, invece, la segretezza non è contemplata e le parti, attraverso i loro difensori hanno il diritto di conoscere il contenuto del procedimento man mano che questo si va formando. Il primo problema che perciò il Pubblico Ministero dovrà affrontare riguarderà proprio il contenuto della comunicazione da inoltrare al pubblico ministero minorile e, soprattutto, la quantità e qualità delle informazioni da portare a conoscenza del giudice della tutela: le informazioni non potranno però essere troppo generiche perché esse devono comunque consentire al giudice di valutare il danno per

penale nei casi di violenza sessuale a danno di minorenni" curata dalla dott.ssa Sarah Miragoli e coordinata dalla prof. Paola Di Blasio e dall'avv. Laura De Rui, è emerso che nel caso di abusi denunciati da bambini in età prescolare, il processo penale finisce con formule assolutorie nel 46,2% dei casi.

graduare l'intervento (che può spingersi fino all'allontanamento del minore da casa) e, per l'accertamento del danno, la conoscenza della realtà non è del tutto indifferente⁴. Non vi è dubbio che il Pubblico Ministero ordinario sia l'unico organo istituzionale preposto all'accertamento di un possibile fatto di reato a carico di un maggiorenne e che perciò tocchi a lui interrogare il minore in ordine ad un supposto fatto di abuso. Negli anni passati, si è acceso un vivace dibattito in ordine a questa prerogativa che il Pubblico Ministero rivendicava e che veniva sottovalutata dai giudici minorili e dagli operatori sociali i quali ritenevano che il proprio compito istituzionale rendesse necessari gli accertamenti per lo svolgimento del proprio ruolo e che perciò fosse lecito riferire al Pubblico Ministero quando fosse più chiara la vicenda. Le Procure Ordinarie hanno svolto un'attività molto intensa di sensibilizzazione su questo punto e oggi si può dire che questa competenza è ormai sufficientemente riconosciuta⁵ ma, come detto, se ciò risolve i problemi del processo non garantisce una buona tutela del minore nel processo e dal processo.

4. L'intervento delle Istituzioni

Spetta, quindi, al Tribunale per i Minorenni il compito di disporre misure, di varia portata, a protezione del minore in presenza di condotte pregiudizievoli da parte degli esercenti la potestà genitoriale, tra le quali rientrano, in tutta evidenza, anche le violenze e gli abusi sessuali (artt. 330, 333 seg. c.c., art. 10 legge 4 maggio 1983 n. 184, modif. dalla legge 28 marzo 2001 n. 149).

⁴ Peraltro, il P.M. ordinario ha anche il problema di non far trapelare attraverso il canale del Tribunale per i Minorenni notizie ed indagini che devono restare segrete all'indagato.

⁵ La ricerca già citata dimostra che il 52% delle denunce di abuso sono ricevute direttamente dalle forze di polizia mentre ai servizi sociali pervengono il 29,3% delle denunce.

L'ampliamento dell'esperienza in questo settore ha fatto emergere in modo sempre più chiaro quanto fosse importante mettere a punto una metodologia specifica di intervento per le situazioni di abuso sessuale intrafamiliare, per due ragioni di fondo essenzialmente: in primo luogo per la particolarità delle relazioni e dinamiche familiari che è dato riscontrare in queste vicende rispetto agli altri casi di abbandono, maltrattamento, trascuratezza o incuria nei confronti di un minore; inoltre per l'inevitabile sovrapposizione tra le procedure giudiziarie di tipo penale e civile (Tribunale per i Minorenni, talvolta Tribunale Civile Ordinario), con i connessi problemi di rapporto e coordinamento (quest'ultimo aspetto è presente anche nelle situazioni di maltrattamento fisico, che sono, tuttavia, per comune esperienza, meno complesse da trattare, non foss'altro per la relativa facilità dell'accertamento dei fattori di pregiudizio e per la loro "visibilità", anche agli occhi dei genitori e parenti del minore).

A Torino il tema venne dibattuto tra giudici e pubblici ministeri appartenenti ai diversi uffici interessati sin dai primi anni '90 e si giunse alla sottoscrizione di un Protocollo d'intesa - il primo in Italia, firmato il 21.11.1995⁶ - tra i Capi degli Uffici giudiziari minorili (Tribunale e Procura) e della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario.

La discussione ricevette poi un forte impulso e stimoli all'approfondimento, con particolare riguardo alla questione centrale del coordinamento degli interventi sul piano giudiziario e – aspetto non meno importante – socioassistenziale, clinico e terapeutico, a seguito dell'entrata in vigore della legge 15 febbraio 1996 n. 66 sulla violenza sessuale e, successivamente, della legge 3 agosto 1998 n. 269

⁶ Il testo è pubblicato in *Minorigiustizia*, n. 4/1995, p. 117.

(norme contro lo sfruttamento della prostituzione, della pornografia, del turismo sessuale in danno di minori).

Il sensibile incremento delle notizie di reato e delle segnalazioni al Tribunale per i Minorenni, legato sia all'estensione della procedibilità d'ufficio, in via generalizzata, per i comportamenti sessuali ai danni di minori di 10 anni (art. 609 septies, ult. comma n. 5 c.p.), sia all'accresciuta sensibilità da parte del mondo della scuola e dei servizi sociosanitari, rendeva il tema ancor più urgente e di attualità.

Tra l'altro l'area di intervento risultava estesa al fenomeno della prostituzione minorile e altre forme di sfruttamento sessuale dalla citata legge 269/1998 (si veda l'art. 25 bis, sugli interventi di sostegno, anche sul piano psicologico, per le vittime minori coinvolte nello sfruttamento della prostituzione o in reato di tipo sessuale).

Occupandosi di queste vicende ci si è resi conto sempre di più che l'abuso sessuale all'interno della famiglia non può essere interpretato come un fatto isolato, una specie di "incidente di percorso" in presenza di relazioni familiari che possono essere per il resto adeguate, bensì un'esperienza che porta con sé conseguenze traumatiche per la vittima, spesso molto gravi, anche nel medio e lungo periodo, e alla quale si accompagnano, di norma, relazioni patologiche o, quantomeno, disturbate tra i vari componenti del nucleo familiare, tali da compromettere l'equilibrata crescita psicorelazionale del minore; con effetti, quindi, su un'area più ampia di quella - comunque rilevantissima - dell'integrità sessuale.

5. Le peculiarità delle diverse procedure

In un quadro complessivo familiare fortemente compromesso dall'abuso, si deve sottolineare un'ulteriore peculiarità delle procedure

giudiziarie penali rispetto a quelle di volontaria giurisdizione aventi ad oggetto, più in generale, situazioni di pregiudizio, nel senso che nella scelta della decisione da assumere a protezione del minore, il Tribunale deve prendere in considerazione, comparandole e graduandole con tutte le altre esigenze sul piano giuridico e psicorelazionale, anche le finalità di acquisizione e genuinità della prova penale (testimonianza della vittima), cercando, quanto meno, di evitare decisioni che abbiano l'effetto di compromettere l'efficacia delle indagini preliminari in corso se non, addirittura, gli esiti del processo penale.

Passando all'esame delle modalità di intervento da parte del Tribunale per i Minorenni un primo elemento specifico, a seguito del citato Protocollo d'intesa del 1995, è stato rappresentato dalla delega delle procedure di volontaria giurisdizione aventi ad oggetto presunti abusi sessuali esclusivamente al giudice togato del Tribunale (eventualmente affiancato dal giudice onorario), richiedendo tali vicende una buona conoscenza della procedura penale, nonché esigenze di contatto e confronto con i colleghi della Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario.

Rispetto alla competenza sono sorti problemi legati alla delimitazione degli interventi da parte del Tribunale per i Minorenni e del Tribunale Civile Ordinario.

La contestuale pendenza di due procedimenti, quando il sospetto abuso emerge nel corso di una causa di separazione coniugale o di divorzio (per l'affidamento del minore presso il Tribunale Civile; per la decadenza o la limitazione della potestà genitoriale presso il T.M.) ha dato luogo, in qualche caso, a inconvenienti di una certa entità (molteplicità di approfondimenti peritali, talora, anche se,

fortunatamente, in casi isolati, disomogeneità di provvedimenti in ordine al rapporto con il genitore non affidatario, presunto abusante).

Allo stato attuale della normativa, caratterizzata da una frantumazione di competenze nella materia dei minori e della famiglia, appare difficile superare questo stato di cose.

Infatti, pur in pendenza della causa di separazione o di divorzio, secondo la costante giurisprudenza della Corte di Cassazione il Tribunale per i Minorenni mantiene la competenza per la pronuncia di decadenza dalla potestà (che può giustificarsi anche a seguito di condotte di abuso sessuale da parte del genitore) e, secondo la giurisprudenza prevalente della stessa Corte⁷, conserva altresì la competenza per provvedimenti che, a prescindere dall'affidamento, limitano la potestà del genitore in conseguenza di condotte pregiudizievoli (relative, ad esempio, agli effetti sul piano psicorelazionale degli incontri con il genitore non affidatario).

Si pone, a questo punto, un problema di eventuale pregiudizialità tra le procedure e di valutare i riflessi di un'eventuale pronuncia di decadenza dalla potestà rispetto all'affidamento a questo o quel genitore separato.

In un caso esaminato qualche anno fa a seguito di conflitto sollevato dal Tribunale per i Minorenni di Torino, la Corte di Cassazione⁸ ha chiaramente affermato che il giudice della separazione deve "tener conto" dei provvedimenti, anche in via cautelare, emessi dal Tribunale per i Minorenni (nella specie: divieto di rapporti padre - figlia) e sopravvenuti nel corso del giudizio di separazione, rientrando questi nella competenza generale del Tribunale per i minorenni di limitazione o ablazione della potestà genitoriale.

⁷ cfr. Cass. 18 ottobre 1985 n. 5137; Cass. 30 maggio 1989 n. 2652.

⁸ Sez. I, 16 aprile 1998, Pavia.

Pervenuta in Tribunale la segnalazione è bene ricordare che si può porre la necessità di trasmettere una vera e propria denuncia alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario (art. 331 c.p.p.), qualora le informazioni ricevute contengano una notizia di reato non palesemente infondata e siano state trasmesse solo al Tribunale per i Minorenni (talora avviene, infatti, che gli operatori dei servizi segnalino il caso solo al giudice civile).

La trattazione della vicenda di presunto abuso sessuale inizia con una valutazione in camera di consiglio circa la necessità di procedere o meno a una diversa sistemazione del minore, eventualmente attraverso il suo allontanamento dal nucleo familiare (qualora sussistano condizioni di urgenza con provvedimento immediatamente esecutivo, se del caso senza la preventiva audizione degli esercenti la potestà, a norma degli artt. 336 ult. co. c.c., 741 c.p.c.).

L'esame della vicenda prende le mosse da una questione estremamente delicata e complessa per i riflessi sulla condizione del minore e sull'esercizio della potestà dei genitori.

L'esperienza conferma che l'allontanamento del minore dalla propria famiglia costituisce una decisione frequente nelle vicende riguardanti l'abuso sessuale. Le ragioni sono facilmente comprensibili: la violazione dell'integrità fisica del bambino non può che essere considerata un segnale di grave inadeguatezza genitoriale e richiede una pronta risposta per sottrarre il medesimo a un ambiente familiare caratterizzato da relazioni disturbate evitando, nel contempo, che possano ripetersi eventuali comportamenti dello stesso tipo.

In presenza di una segnalazione di abuso la questione se allontanare o meno il minore costituisce un passaggio obbligato della valutazione del Tribunale.

Nel decidere la necessità dell'allontanamento si deve tener conto della possibilità, da verificare attraverso un confronto e un coordinamento con il pubblico ministero penale, che, anziché il minore, venga allontanato dal nucleo familiare il presunto abusante, attraverso la sottoposizione a una misura cautelare di cui si ravvisi la sussistenza dei presupposti di legge (custodia in carcere, arresti domiciliari in altro luogo, divieto o obbligo di dimora).

6. Pluralità d'interventi, pluralità di strumenti

Il tema delle decisioni cautelari a protezione del minore si è notevolmente ampliato, offrendo importanti opportunità innovative (da tempo auspiccate), ma anche presentando ulteriori aspetti di complessità, a seguito dell'entrata in vigore di due recenti leggi.

Con la legge 28 marzo 2001 n. 149, finalizzata a una complessiva revisione della disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, il legislatore è intervenuto anche su un diverso ambito normativo, quello della disciplina del diritto di famiglia contenuta nel codice civile ed, in particolare, nel Titolo relativo alla potestà dei genitori.

In tal senso sono stati modificati l'art. 330 c.c., relativo alla decadenza dalla potestà, e l'art. 333 c.c. – vera e propria norma chiave sugli interventi di limitazione della potestà genitoriale da parte del Tribunale per i minorenni, in presenza di situazioni di pregiudizio – nel senso che appare ora possibile, tra le varie misure a contenuto non rigorosamente predeterminato e/o alla pronuncia di decadenza dalla potestà, disporre altresì “l'allontanamento del genitore o convivente che maltratta o abusa del minore”.

Inoltre, a seguito della legge 4 aprile 2001 n. 154 (“Misure contro la violenza nelle relazioni familiari”), sono stati introdotti nuovi istituti,

con la stessa finalità di non penalizzare ulteriormente la vittima di violenze fisiche o sessuali, optando, preferibilmente, per limitazioni della libertà personale dell'autore del fatto.

La nuova legge prevede novità rilevanti sul piano penale e civile.

In primo luogo viene introdotta una nuova misura cautelare: l'allontanamento dalla casa familiare, prevista dall'art. 282 bis c.p.p..

Inoltre la riforma stabilisce che il Tribunale Civile Ordinario possa adottare "ordini di protezione contro gli abusi familiari", in base agli artt. 342 bis e ter c.p.c.⁹.

Il sistema che emerge da questo complesso di nuovi istituti, pur apparendo di non difficile interpretazione, pone numerosi interrogativi.

In particolare risulterà, d'ora in avanti, tutt'altro che semplice stabilire "come muoversi" nella concreta vicenda, ossia individuare quale sia il percorso di tutela preferibile nella prospettiva della protezione della vittima e delle esigenze del procedimento penale, anche perché i nuovi istituti in parte si sovrappongono tra loro, pur facendo capo a competenze di organi diversi.

È quindi utile un'opera interpretativa chiarificatrice, che può partire dalla descrizione delle nuove disposizioni avendo riguardo ai vari aspetti del potere di iniziativa, della competenza, dei presupposti applicativi di ciascuna delle misure, dei loro contenuti ed effetti, nonché dell'efficacia temporale.

Quanto all'iniziativa e alla competenza, per la misura cautelare prevista dall'art. 282 bis c.p.p. valgono i principi generali: la richiesta

⁹ Sulla portata di questi istituti si rinvia a F. Occhiogrosso (2001), La complessità della risposta all'abuso sui minori, in *Minorigiustizia*, n. 2/2001, p. 5; I. Tricomi (2001), Violenza in famiglia, Tribunale per i minorenni. Rebus sulle competenze, Guida al Diritto, n. 18/2001, p. 26.

parte dal pubblico ministero e sulla stessa provvede il Giudice per le indagini preliminari.

Rispetto agli ordini di protezione ai quali fanno riferimento i nuovi artt. 342 bis - ter c.c. e 736 bis c.p.c. è prevista l'iniziativa della parte privata; si sottolinea, peraltro, che il ricorso può essere presentato anche personalmente dall'istante, senza la necessaria assistenza del difensore (art. 3 legge 154/2001).

Diversa è la situazione per quanto riguarda i novellati artt. 330 e 333 c.c. In questi casi il Tribunale per i minorenni, competente secondo la norma generale dell'art. 38 disp. att. c.c., può essere investito indifferente da una parte privata legata al soggetto di cui trattasi da rapporto di parentela o dallo stesso pubblico ministero (art. 336 c.c.).

Fin qui la situazione è abbastanza chiara, ma le cose si complicano quando si passa all'esame dei presupposti applicativi delle varie misure che comportano l'allontanamento della persona violenta o abusante dal nucleo familiare.

Per la nuova misura penale non possono che valere i principi generali previsti per le misure cautelari (artt. 272 seg. c.p.p.) e, in particolare, per quelle di natura coercitiva (art. 280 c.p.p.). Si segnalano, a questo proposito, la ravvisabilità di un reato per il quale è prevista la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni¹⁰, la sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza, le esigenze cautelari (ad esempio il pericolo di reiterazione della condotta).

Deve ritenersi, inoltre, per esclusione, che non debbano esservi i presupposti per l'applicazione di misure cautelari più gravi (custodia

¹⁰ Non vi rientrano, quindi, tutti i reati in materia: si pensi alle percosse o alle lesioni lievi. Non vi sono limiti, invece, per quanto attiene ai reati di natura sessuale, per i quali è stato superato il limite di pena dell'art. 280 c.p.p. (cfr. art. 282 bis co. 6 c.p.p.).

in carcere, arresti domiciliari) alla luce della particolare pericolosità del soggetto o dell'intensità delle esigenze cautelari. Sia consentito, su questo punto, un breve appunto, nel senso che la nuova misura potrebbe prestarsi, in qualche caso, ad essere utilizzata come "via di fuga" per il giudice, tale da comprimere, senza giustificazione, il ricorso a misure limitative della libertà più incisive, quand'anche ve ne fossero i presupposti. Si tratta solo di una generica preoccupazione, ma quando si parla di reati ai danni di minori è bene richiamare alla necessaria attenzione, anche perché la nuova misura dell'art. 282 bis c.p.p., come si vedrà, può presentare, obiettivamente, alcuni limiti sul piano dell'efficacia.

Possono essere richiesti al Tribunale Civile Ordinario ordini di protezione qualora la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all'integrità fisica o morale dell'altro coniuge o di un convivente solo se il fatto "non costituisca reato procedibile d'ufficio" (art. 342 bis c.p.c.). In questi casi, pertanto, potranno intervenire solo il G.I.P., oppure, come si dirà, il Tribunale per i minorenni.

Le misure in questione, per altro verso, non hanno alternative e costituiscono, pertanto, una fondamentale risorsa nei casi in cui vittima dei maltrattamenti o degli abusi sia una persona adulta, anche solo convivente. Risultano, inoltre, indifferenti l'età dell'autore (per ipotesi anche minorenni: si pensi ai casi di violenze o minacce ai familiari legate all'abuso di sostanze stupefacenti) e la qualità della relazione di parentela (art. 5 legge 154/2001).

Nel caso in cui siano coinvolti sia adulti che minori sembra delinearsi un'inevitabile competenza concorrente del Tribunale Civile Ordinario e del Tribunale per i minorenni: in queste situazioni sarebbe

opportuna la trasmissione degli atti, a cura del primo giudice, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i minorenni, per l'eventuale iniziativa ai sensi dell'art. 336 c.c.. Occorrerà anche in questo caso un coordinamento per evitare, in merito alla posizione dei minori, decisioni dissonanti.

Le condizioni che il Tribunale per i minorenni deve verificare per la decisione dell'allontanamento del genitore o del convivente che maltratta o abusa del minore corrispondono a quelle che giustificano la pronuncia di decadenza o di limitazione della potestà genitoriale.

In questo caso i presupposti, quantomeno nell'ipotesi della semplice limitazione, a norma dell'art. 336 c.c., sono rimessi alla valutazione discrezionale del giudice.

Va osservato che le nozioni di maltrattamento e di abuso non possono, agli effetti delle norme in questione, essere mutuati in modo automatico dalle nozioni di maltrattamento previste in sede penale (ad esempio dagli artt. 571 e 572 c.p.) o di abuso sessuale quale delineato dagli artt. 609 bis e segg. c.p..

7. Le maggiori possibilità del giudice minorile

Il giudice minorile ha un raggio di azione molto più ampio e non è tenuto a verificare, ad esempio, la sussistenza del dolo richiesto per la condanna penale (anche condotte non volontarie possono essere obiettivamente distruttive e contrarie alle esigenze del minore a una crescita equilibrata).

A proposito dell'abuso si è rilevato che le norme non parlano espressamente di abuso sessuale.

Anche questo dato letterale orienta per l'apprezzabilità di comportamenti di varia natura, raggruppabili sotto il comune denominatore del comportamento pregiudizievole.

É da sottolineare che il Tribunale per i Minorenni non incontra il limite del Tribunale Civile Ordinario per il caso di pendenza di indagini preliminari per un reato procedibile d'ufficio e questo aspetto appare assai rilevante per apprestare un adeguato contesto di protezione della vittima.

Si può ora passare alla ricognizione delle differenti misure in questione considerandone contenuti ed effetti. Su questo piano si possono cogliere maggiori indicazioni per individuare la via più adeguata al caso concreto.

La misura penale risulta particolarmente efficace nella sua attuazione: l'effetto è immediato e, in caso di inosservanza, sarebbe a dire di rifiuto di allontanarsi dalla casa familiare, possono scattare le misure più gravi (artt. 276, 299 co. 4° c.p.p.). Può ritenersi scontato che il giudice penale disponga della collaborazione della polizia giudiziaria per la verifica circa il puntuale rispetto della misura.

Vi è, peraltro, il limite obiettivo della durata della misura, circoscritta nel tempo, come si ricava dal combinato disposto degli artt. 303 e 308 c.p.p. (doppio del termine previsto per la custodia in carcere).

L'ordine di protezione del Tribunale Civile Ordinario esplica effetti peculiari.

É prevista la possibilità che alla persona allontanata sia fatto divieto di avvicinarsi a determinati luoghi frequentati dalla vittima, quali la sede di lavoro o la residenza di familiari o congiunti.

Inoltre il Tribunale può richiedere l'intervento dei servizi socioassistenziali o di Centri che operano per il sostegno di vittime di violenze o abusi familiari o, infine, di Centri di mediazione familiare¹¹.

Anche il Tribunale per i Minorenni potrebbe provvedere in questo senso attraverso l'istituto delle "prescrizioni", da adottarsi sulla base dell'art. 333 c.c.. Solo il giudice ordinario può invece dare disposizioni di tipo economico a tutela delle persone non allontanate dall'abitazione e che possono aver necessità di contare, nonostante l'allontanamento, sul sostegno patrimoniale del padre/marito/convivente o analoga figura. In tal senso la legge prevede la possibile condanna al pagamento di un assegno periodico, previ incisivi accertamenti sulla capacità patrimoniale del soggetto.

Anche per gli ordini di protezione è previsto un termine di scadenza: la durata è, infatti, di sei mesi.

Vi è invece una certa qual incertezza interpretativa per quanto riguarda il tempo dell'eventuale proroga, pure prevista dall'art. 342 ter c.p.c., il quale, tuttavia, si limita a parlare di "tempo strettamente necessario" (non è chiaro, nel silenzio della legge, se siano consentite o meno ulteriori proroghe).

Rispetto alla misura cautelare penale potrebbero esservi maggiori problemi per l'esecuzione.

Peraltro, in questo caso, dovrebbero escludersi le note problematiche relative alla complessità dell'esecuzione degli obblighi di fare, sulla base della previsione di legge in base alla quale il giudice

¹¹ Si tratta, peraltro, nell'ultima ipotesi, di un rinvio discutibile, tenuto conto che i Centri di mediazione familiare di regola non accettano, per poter svolgere più efficacemente i loro interventi, l'invio per così dire "coatto" da parte dell'autorità giudiziaria, in quanto ciò, in qualche misura, snatura la loro funzione i fondamenti stessi dell'istituto della mediazione familiare.

può dare concrete disposizioni con decreto, ivi compreso "l'ausilio della forza pubblica e dell'ufficiale giudiziario" (ult. comma).

Inoltre è innegabile l'effetto rafforzativo, purtroppo inesistente per le misure emanate dal Tribunale per i Minorenni (salva la possibilità di giungere ad analoga conclusione per via interpretativa, essendo coinvolti minori), collegato alla sanzione penale, per violazione dell'art. 388 c.p. , al quale fa esplicitamente rinvio l'art. 6 della legge 154/2001.

Infine vi è la misura dell'allontanamento disposta dal Tribunale per i minorenni, nei casi in cui vi siano le condizioni per dichiarare la decadenza dalla potestà genitoriale o sussista una situazione di pregiudizio. Si tratta di misure caratterizzate, per certi versi, da maggior ampiezza, per altri di portata più limitata.

Infatti la legge 149/2001 non ha previsto né le misure accessorie del divieto di frequentazione e dell'intervento dei servizi o dei centri specializzati, né le condanne al pagamento di somme periodiche; inoltre non ha dettato particolari cautele per l'esecuzione coattiva del decreto.

Peraltro non è stato previsto alcun termine massimo di durata, tenuto conto, condivisibilmente, che il principio cardine in questa materia è quello del pregiudizio e della verifica, continua nel tempo, del benessere del minore.

8. Il pericolo di "fughe di notizie"

Un adeguato coordinamento tra gli interventi di carattere investigativo e repressivo nei riguardi dell'autore e quelli finalizzati alla tutela, sul piano civile – familiare, della presunta vittima comporta inevitabilmente lo scambio di informazioni e di atti processuali. La

trasmigrazione di atti dal Tribunale per i minorenni alla Procura presso il Tribunale Ordinario non comporta problemi particolari: il P.M. e la polizia giudiziaria possono investigare ad ampio raggio. Quanto al valore probatorio degli atti nelle varie fasi processuali provvede il codice di rito.

Sono invece sorte ampie discussioni per l'ipotesi inversa, quella di invio di atti del procedimento penale (comunicazione di notizia di reati, referti, verbali di sommarie informazioni, di perquisizione e quant'altro) al giudice minorile.

In particolare è stata posta la questione della configurabilità di un potere di secretazione di atti istruttori del fascicolo della procedura di volontaria giurisdizione.

Al proposito può essere utile "fare un po' di storia".

Considerata fuori discussione la necessità, per adottare le opportune misure a tutela del minore, di acquisire atti significativi del procedimento penale, ci si è trovati di fronte alla difficoltà legata al regime di segretezza che caratterizza gli atti di questo tipo sino alla richiesta di rinvio a giudizio (art. 416 co. 2 c.p.p.) o, quantomeno, di incidente probatorio (art. 393 co. 2 bis c.p.p.), passaggi processuali che implicano il deposito del fascicolo del pubblico ministero.

Nella procedura di volontaria giurisdizione o di adottabilità non vige un analogo regime e la parte ha diritto a conoscere il contenuto del fascicolo, attività certamente essenziale per l'esplicazione del diritto difesa. Si veda, in generale, l'art. 76 disp. att. c.p.c., che prevede altresì il diritto delle parti costituite di estrarre copia degli atti.

La questione è stata posta, ancorché in termini meno drastici, oltre che nei casi di connessione con il procedimento penale, in alcune delicate situazioni in cui sarebbe auspicabile che la parte privata non

venisse informata delle valutazioni che vengono effettuate sul suo conto da un servizio preposto alla sua cura o riabilitazione (es. servizio di salute mentale). Le opinioni espresse, se conosciute dal genitore - paziente, potrebbero, in qualche caso, compromettere il rapporto terapeutico di fiducia, con gravi rischi conseguenti sul piano del diritto alla salute.

9. La necessità di un coordinamento

Alla luce di quanto illustrato è possibile sviluppare alcune riflessioni più in generale sul rapporto tra le diverse misure illustrate, non senza un rilievo critico circa le carenze legate ai rischi di disomogeneità o di sovrapposizione dei vari interventi, purtroppo non armonizzati a livello legislativo.

Le norme in questione – va detto subito – erano attese da tempo, rilevandosi come, in alcuni casi, il minore vittima dovesse subire, dopo l'abuso sessuale, anche l'allontanamento dal nucleo familiare, vissuto come colpevolizzante e fonte di ulteriore sofferenza.

In questo senso è stata colmata una lacuna dell'ordinamento.

Non può dirsi, peraltro, che tutti i problemi siano superati, trovandosi, anzi, il giudice di fronte a ulteriori quesiti, di non facile soluzione.

Pare potersi osservare che il problema in qualche modo si sposta: dall'approfondimento, nella fase decisionale, sui rapporti minore – altri componenti del nucleo familiare, al momento attuale, con la possibilità di “neutralizzare” velocemente comportamenti di abuso sessuale (anche non così gravi da giustificare la custodia in carcere o le altre misure cautelari previgenti), l'attenzione del giudice dovrà necessariamente spostarsi e concentrarsi sulle qualità personali e

morali dell'altro genitore (quello non abusante che, per lo più, corrisponderà alla madre) e, in particolar modo, sulle sue attitudini alla vicinanza alla vittima e al suo disagio e alle connesse capacità di protezione della stessa nella pendenza delle indagini preliminari o del processo penale, anche rispetto a condizionamenti e ricatti affettivi che possono giungere non solo del soggetto allontanato da casa, ma, in modo non meno preoccupante, da altri componenti del nucleo familiare.

In altre parole in presenza di una madre non protettiva o, peggio ancora, portata alla collusione con il marito o con il convivente, un eventuale allontanamento di questi ultimi dalla casa familiare impedirà sì la reiterazione dell'abuso, ma non produrrà automaticamente un effetto di protezione per la vittima, potendo, viceversa, risultare fattore di destabilizzazione e ulteriore disagio per la stessa.

Risulta quindi fondamentale valutare l'atteggiamento del genitore non violento o abusante e disporre di informazioni le più ampie possibili sul suo conto, non solo di carattere processuale (es. dichiarazioni rese sui fatti nel corso di eventuali testimonianze), ma altresì di tipo sociale e psicorelazionale.

In ogni caso l'allontanamento dell'abusante appare decisamente auspicabile se si riscontra l'esistenza di una buona relazione (protettiva) tra il minore e l'altro genitore (madre). Del resto talora avviene che sia la stessa madre a denunciare l'abuso, con contestuale cessazione della convivenza, portando con sé il figlio.

In presenza di queste condizioni si può definire un contesto di protezione senza ricorrere all'allontanamento del minore.

Vi è, poi, un altro ordine di problemi.

Ci si deve interrogare su cosa può accadere se il genitore o altro soggetto allontanato dalla casa non ottempera alla limitazione o ablazione della potestà nei casi di competenza del Tribunale per i Minorenni (artt. 330, 333 c.c.).

Tenuto conto delle difficoltà esecutive che si riscontrano in questo caso potrebbe pensarsi a una tutela efficace della vittima attraverso una pluralità di interventi: ad esempio con l'applicazione, ricorrendone i presupposti, della misura cautelare ai sensi dell'art. 282 bis c.p.p., di immediata attuazione, seguita, in un secondo tempo, dal decreto del Tribunale per i Minorenni (specificamente nei casi in cui, approssimandosi la decorrenza dei termini massimi previsti dalla legge, permangano le esigenze di tutela).

Non si può dimenticare che, in presenza di rivelazioni di abuso sessuale di una certa portata, possono sussistere aspetti di tutela in via urgente e che le misure previste dagli artt. 330 e 333 c.c. possono non realizzare compiutamente, mancando di un dispositivo certo per l'esecuzione coattiva.

Torniamo ora al tema dell'allontanamento del minore dalla famiglia, misura che, come si è visto, in alcune situazioni risulterà inevitabile.

Questo tipo di decisione presuppone che, dalle verbalizzazioni del minore e da altri elementi di prova, appaia ragionevolmente probabile che egli sia stato coinvolto in attività sessuali in ambito familiare.

Non sono molte le decisioni di allontanamento fondate esclusivamente su indici rivelatori di presunto abuso sessuale sul piano psicologico (i c.d. "indicatori", sulla cui affidabilità il dibattito scientifico è ancora aperto), in assenza di rivelazioni/dichiarazioni del bambino.

10. Le esigenze di protezione

Occorre sottolineare¹² che la decisione di allontanare il minore è davvero difficile in quanto si fonda su acquisizioni necessariamente provvisorie, incomplete, suscettibili di sviluppi nelle più varie direzioni.

Non è inutile ribadire che due sono le funzioni essenziali del provvedimento in questione: porre al riparo, almeno in via temporanea, il minore dal ripetersi di condotte ai suoi danni nell'ambito familiare; disporre di un contesto di tipo "neutro", al di fuori da intuibili condizionamenti (ricatti, spinte alla ritrattazione, colpevolizzazioni), per poter approfondire la condizione fisica e psicoemotiva del bambino e la qualità del rapporto con i propri genitori.

Sul piano psicologico si è sottolineato che, in situazioni di questo tipo, il "ruolo dell'allontanamento è inizialmente quello di apportatore di tranquillità, grazie alla creazione di una distanza fra i protagonisti; esso interrompe la tensione che li travolge ... Solo l'allontanamento elimina il sintomo, magari in modo artificiale, evitando, però, il pericolo ... L'onnipotenza del genitore viene arginata: egli realizza che suo figlio non è né di sua proprietà, né una parte di sé ... L'allontanamento libera il genitore dai suoi abituali bisogni verso il bambino e interrompe l'eccitazione che la presenza di quest'ultimo configura"¹³.

Rimane il fatto che si tratta di una decisione grave per i suoi risvolti e che richiede grande equilibrio nel bilanciamento tra le diverse

¹² C. Castellani (1997), Gli interventi del Tribunale per i minorenni nei confronti delle famiglie che maltrattano, in *Minorigiustizia*, n. 4/1997, p. 36.

¹³ A. Crivillè (1995), *Genitori violenti, bambini maltrattati*, p. 98.

istanze, non ultima quella di preservare il bambino stesso dai sensi di colpa che egli inevitabilmente vivrà, pensando di essere stato portato via da casa proprio perché "cattivo".

Può essere quindi utile soffermarsi su alcuni aspetti cruciali del percorso decisionale.

La valutazione della reale urgenza, ossia del momento in cui vi sono i presupposti oggettivi per attuare il distacco del minore dalla famiglia, è assai delicata.

Esiste un duplice rischio: che l'urgenza sia indotta più che altro dall'operatore segnalante (servizio locale o psicologico, educatore, insegnante) che può proiettare sul caso la propria emotività e la propria ansia, o, all'opposto, che l'operatore resti "intrappolato" nelle dinamiche familiari e tenda, ingiustificatamente, a rinviare l'intervento a protezione del minore, per un'eccessiva alleanza con le figure genitoriali.

11. La difesa del minore

Un altro passaggio problematico riguarda l'assistenza legale della vittima. Per comprendere la tematica sarà sufficiente ricordare che, in generale, la parte lesa di un reato può nominare un suo difensore al quale sono riconosciuti diversi poteri sia di indagine sia di iniziativa all'interno del processo. Analoghi e più ampi poteri sono ovviamente riconosciuti al difensore dell'accusato. Mentre però l'accusato deve essere assistito da un difensore, la parte lesa può avvalersi dell'assistenza di un legale, per l'eventualità di far valere nel processo penale il suo diritto ad un risarcimento del danno, attraverso la costituzione di parte civile. Le garanzie che l'ordinamento riconosce all'accusato assistito, sono indubbiamente maggiori di quelle

riconosciute ad una parte offesa assistita e questo trova spiegazione sia nel fatto che la repressione del crimine spetta allo Stato (su questo si fondano i poteri riconosciuti al Pubblico Ministero) e non al privato, sia nel "minor valore" dei diritti rivendicati dalla parte offesa e/o dalla parte civile rispetto a quelli che garantiscono la presunzione d'innocenza dell'imputato ed il suo diritto di libertà. La nomina di un difensore è una dichiarazione di volontà che la parte offesa può fare personalmente se si tratta di persona maggiorenne o attraverso un legale rappresentante se si tratta di persona minorenni. Per gli abusi intrafamiliari, le difficoltà appaiono subito evidenti perché non sempre vi è un adulto tutelante in famiglia ma soprattutto perché non subito e non così chiaramente, l'adulto non direttamente coinvolto nell'abuso riesce a prendere una posizione sostanzialmente tutelante. E questo è rilevante perché solo in caso di conflitto di interessi tra minore-parte offesa e adulto che ne abbia la legale rappresentanza, il pubblico ministero può chiedere al giudice per le indagini preliminari di nominare un curatore speciale, il quale può indicare un legale o svolgere in prima persona questa funzione quando sia anche avvocato. La nomina del curatore costituisce per la vittima un punto di riferimento privilegiato, perché è un tramite competente tra i protagonisti del procedimento di tutela e quelli del procedimento penale. Inoltre, all'interno del processo penale, il curatore è in grado di assumere le iniziative opportune in favore del proprio assistito (ad esempio, in tema di indagini difensive dell'indagato che possono ricomprendere anche colloqui tra la vittima-testimone e consulenti di parte nominati dall'accusato). Va inoltre ricordato che essendo ormai pienamente in vigore tutto il testo della legge 149 del 2001, la nomina di un difensore al minore è prevista nei procedimenti di potestà e

adottabilità davanti al giudice minorile (anche se tale nomina al momento avviene poco e con modalità diverse a seconda delle varie realtà territoriali). Questo comporterà verosimilmente una maggiore diffusione dell'assistenza legale della persona minore d'età, con indubbi vantaggi rispetto al problema di garantire la vittima di abuso dal pericolo di ulteriori abusi anche da parte delle istituzioni.

12. L'indispensabilità di un progetto di rete

Contro gli errori di prospettiva delle reali esigenze di protezione del minore esiste un importante rimedio: la valutazione a livello di rete dei diversi operatori coinvolti e il contributo interdisciplinare delle conoscenze sia a livello dei servizi che di autorità giudiziaria (il riferimento è soprattutto alla figura del giudice onorario esperto) nel momento della decisione.

Vi è poi la necessità di un progetto. Occorre evitare, nei limiti del possibile, di dare corso a un allontanamento del minore senza un progetto in ordine alla sua sistemazione per il tempo a venire.

Una misura così drastica non andrebbe attuata "al buio", senza una riflessione su quali strade imboccare nel futuro. L'allontanamento può assumere un valore "costruttivo" solo se viene pensato come un passaggio temporaneo, una tappa di un più ampio progetto volto alla tutela del minore.

Non si dirà mai abbastanza che la finalità più importante è rappresentata dal tentativo di una ridefinizione delle dinamiche familiari. L'indeterminatezza delle prospettive è uno dei fattori più negativi, poiché genera confusione anche negli operatori dei servizi e, di riflesso, sofferenza nello stesso minore che non riesce a prefigurare quale sarà il proprio futuro.

Quanto alla collocazione del minore si tratta di un aspetto tutt'altro che secondario: una comunità per minori non è una casa - famiglia, così come l'affidamento a terzi non equivale a una sistemazione nell'ambito della parentela allargata. Occorre, anche nel caso in cui sia inevitabile orientarsi verso una comunità di accoglienza (possibilità del tutto residuale secondo il nuovo art. 1 legge 184/83 modif. legge 149/2001), conoscerne il più possibile le caratteristiche e le capacità di rispondere alle deprivazioni specifiche di quel minore.

Nel lavoro valutativo e progettuale dei Servizi sociosanitari (sociale, di psicologia dell'età evolutiva, di neuropsichiatria infantile, di salute mentale) debbono essere coinvolti anche gli operatori della comunità, onde evitare che essi, privi di indispensabili elementi di conoscenza, giungano a letture del caso autonome o scollegate, con il conseguente pericolo dell'invio di messaggi non positivi o contraddittori al bambino o verso i familiari ammessi agli incontri (l'esperienza segnala che sono tutt'altro che infrequenti tendenze alla collusione genitori – personale educativo della comunità, con compromissione del percorso seguito, con la dovuta correttezza, in sede penale e minorile).

A proposito delle modalità dell'allontanamento il Tribunale deve tener conto, realisticamente, che l'informazione preventiva alla famiglia può far scattare comportamenti di totale chiusura in sé del nucleo, anche nei confronti degli operatori dei servizi, così da rendere l'esecuzione dell'allontanamento, ove ritenuta inevitabile, molto più drammatica¹⁴.

¹⁴ Cfr. L. Sacchetti (1994), *L'allontanamento: diritti del bambino e diritti degli altri*, Relazione introduttiva al XIII Convegno dell'Associazione Italiani dei Giudici per i minorenni e per la famiglia, Bellaria.

Vi è poi un grave rischio di pressioni psicologiche sul minore finalizzate a ottenere una ritrattazione delle rivelazioni sull'abuso, che possono trovarsi ad una fase molto iniziale.

L'informazione ai genitori, infine, è da evitare perché rischia di compromettere il corso delle indagini penali (ad esempio l'effettuazione di significativi atti di indagine quali la perquisizione o l'intercettazione telefonica o ambientale). Questa è una peculiarità di questo tipo di procedure, che richiede una deroga alle regole di condotta dell'operatore sociale, proprio per la particolare complessità dei piani di intervento e risposta istituzionale al sospetto abuso sessuale.

Il ricorso alla forza pubblica deve rappresentare un'extrema ratio, per i casi in cui gli operatori dei servizi corrano rischi effettivi per la propria incolumità personale. È opportuno, infine, che l'esecuzione dell'allontanamento avvenga a cura di un operatore diverso dall'assistente sociale referente sul caso, che dovrà continuare a svolgere attività di monitoraggio e sostegno.

Il disagio conseguente all'allontanamento può essere opportunamente contenuto ripristinando al più presto, ove ciò non rappresenti un rischio per il minore, gli incontri con il genitore non abusante o altre figure parentali rassicuranti, o coinvolgendo figure significative come educatori o insegnanti.

La constatazione che, in una famiglia con più figli, uno di essi può aver subito una violenza sessuale rende indispensabile, oltre alla protezione in suo favore, una valutazione sulla situazione psicoaffettiva dei fratelli, anche in relazione alla loro età e al sesso. L'esperienza insegna che, nei casi più gravi, vi sono tendenze

dell'autore alla recidiva e, in caso di distanziamento dalla vittima, può essere preso di mira un altro minore.

Potrebbero inoltre emergere nei confronti dei fratelli condotte pregiudizievoli, tali da giustificare un provvedimento del Tribunale, anche se non necessariamente dello stesso tipo.

13. La tutela del minore nel giusto processo

Allo stato della normativa si deve prendere atto che non esiste una soluzione pacifica e che soddisfi adeguatamente tutte le diverse esigenze, talora contrapposte (tutela del minore, piena informazione del giudice minorile sugli elementi di pregiudizio, esercizio del diritto di difesa nelle procedure di carattere civile).

La giurisprudenza ha affrontato indirettamente la questione in alcune pronunce, con le quali si è affermato che il diritto di difesa nelle procedure civili o di adottabilità, che trova nella conoscibilità degli atti del fascicolo un presupposto essenziale, può tuttavia essere talora compresso, almeno in via provvisoria e in un prestabilito arco temporale, in presenza di esigenze di tutela di diritti costituzionalmente garantiti quali la salvaguardia dell'integrità psicofisica del minore. In tal senso la Cassazione ha osservato¹⁵ che deve ritenersi "rimesso al giudice procedente il prudente contemperamento della tutela immediata dei diritti del minore con le garanzie della difesa, che, comunque, non possono essere totalmente pretermesse nemmeno nei procedimenti di c.d. «volontaria giurisdizione». Ed è perciò comprensibile che, in siffatta fase, la conoscibilità piena ed integrale degli accertamenti esperiti e delle informazioni assunte possa essere, per così dire, differita" a un

¹⁵ Sez. I, 12 maggio 1994 n. 4643, Giust. Civ., 1994, 2134.

eventuale momento successivo. La citata pronuncia riguardava la fase inquisitoria della procedura di adottabilità.

In un caso di secretazione degli atti di procedimento penale per violenza sessuale la Sezione Minorenni della Corte d'Appello di Torino (decreto 7 ottobre 1996), a seguito di impugnazione della difesa alla quale era stato impedito di esaminare ed estrarre copia di alcuni atti trasmessi dal pubblico ministero, in una vicenda in cui il Tribunale per i Minorenni aveva sospeso temporaneamente le possibilità di visita alla figlia da parte del padre, sottoposto a indagini preliminari, seguiva lo stesso orientamento.

Si deve riconoscere che le prassi adottate da alcuni Tribunali per i Minorenni, nel senso della secretazione degli atti delle indagini preliminari, risultavano abbastanza discutibili, pur tenendosi conto dell'importanza degli interessi che intendevano tutelare. Appariva senz'altro comprensibile lo sforzo per conservare agli atti delle indagini preliminari il regime di pubblicità loro caratteristico nella sede penale, ma si deve riconoscere che questo tentativo era privo di un chiaro supporto sul piano normativo: nel momento in cui gli atti entravano a far parte del fascicolo di volontaria giurisdizione o di adottabilità il giudice si trovava, infatti, assoggettato al chiaro regime del citato art. 76 disp. att.. Comunque sia, la strada della secretazione appare davvero impervia a seguito della riforma dell'art. 111 Costituzione e con l'introduzione dei principi del giusto processo.

Ciò premesso, è difficile negare che la decisione di non secretare gli atti lascia notevolmente insoddisfatti. Invero, se da un punto di vista strettamente tecnico – giuridico il ragionamento appare in linea con i nuovi principi sul diritto di difesa nel giusto processo, è difficile non rendersi conto che, attraverso tale via, risulta totalmente compresso un

altro interesse parimenti di rango costituzionale: il diritto alla salute (in particolare psichica) del minore vittima del reato (art. 32 Cost.).

La conoscenza integrale delle risultanze probatorie delle indagini preliminari potrebbe, infatti, in determinate situazioni, compromettere gravemente le condizioni psicologiche e l'equilibrio del minore, soprattutto nel caso in cui le sue dichiarazioni costituiscano, come sovente accade, la fonte principale d'accusa ed egli non si trovi (o non si trovi ancora) in un contesto di adeguata protezione dall'abusante o da persone a questi vicine.

Non si può pensare che il Tribunale per i Minorenni possa di regola assumere decisioni delicatissime quali l'allontanamento del minore o dell'abusante in tempo reale, senza alcun approfondimento, solo per impedire eventuali ripercussioni negative della conoscibilità degli atti.

Che dire, poi, delle possibili conseguenze a livello relazionale, anche nel caso di allontanamento, rispetto al regime degli incontri con genitori o parenti o con lo stesso abusante.

Chiarito che neppure sarebbe accettabile che, per evitare fughe di notizie e/o inquinamenti probatori, il pubblico ministero giunga al paradosso di non informare il Tribunale per i Minorenni o a non trasmettere quel minimo di atti indispensabili ad attivare un contesto di tutela in sede civile (tanto più che l'informativa è ora obbligatoria ai sensi dell'art. 609 decies c.p.) e che, comunque, il giudice minorile non può rinunciare ai proprio compiti istituzionali in punto limitazione della potestà genitoriale nei casi di abuso sessuale sui minori, solo perché le condotte integrano altresì una fattispecie penalmente rilevante, e che, tantomeno, lo stesso organo potrebbe demandare tali compiti al sistema penale, piuttosto schematico e povero di risposte su questo versante, si ritiene di segnalare una diversa via da percorrere.

Va sottolineato che, a ben vedere, l'esigenza della segretezza è circoscritta a un arco di tempo assai ristretto: fatto salvo il compimento di alcuni tipici atti a sorpresa, sia l'interrogatorio dell'indagato, sia l'emanazione di misure cautelari o la richiesta di incidente probatorio producono, in pratica, sulla base delle norme del codice di rito, il superamento del segreto in sede penale (si vedano, in particolare, le norme sull'incidente probatorio "specifico" per i reati sessuali).

Orbene, se così è, si potrebbe pensare al ricorso a una cautela particolare in queste situazioni, già affacciata nel citato Protocollo d'intesa di Torino del 1996: il pubblico ministero investito di un'indagine in materia di abuso sessuale potrebbe, eventualmente attraverso la polizia giudiziaria, trasmettere al giudice minorile una sintetica comunicazione che, evitando il riferimento a fonti dichiarative meritevoli, allo stato, di tutela, consenta una conoscenza essenziale dei fatti e, soprattutto, l'emanazione di provvedimenti urgenti a tutela del minore.

Non appena – il che si verificherà di regola abbastanza presto – venga meno il segreto in sede penale il Tribunale per i Minorenni potrà acquisire integralmente gli atti rilevanti ed avere, a questo punto, una piena cognizione della vicenda senza che ciò, attraverso la visione degli atti da parte degli aventi diritto, crei pregiudizio per la vittima, nel frattempo adeguatamente tutelata, o per il corso del procedimento penale.

É indubbio che un sistema di questo tipo si presta al rischio di spostare il baricentro della tutela del minore, nelle primissime, delicate, fasi immediatamente successive all'emergere del sospetto

abuso, dalla sede minorile a quella penale. Solo presso quest'ultima sarebbero noti, in tal modo, tutti gli aspetti della vicenda in esame.

Ma forse ciò è normale in un sistema penale che pone l'indagato e non la vittima del reato al centro dell'interesse del procedimento.

Se questa strada risultasse effettivamente valida i Servizi sociosanitari operanti nel campo dell'abuso sessuale dovrebbero essere informati e invitati a trasmettere denunce e segnalazioni in modo prioritario (o esclusivo ?) alla Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario.

Sarebbe questo Ufficio a funzionare, con immediatezza, come "collettore" delle fonti di prova da utilizzare nella sede civile.

14. Il ruolo dei servizi

Famiglie, autorità giudiziaria e servizi sono connessi da una relazione triangolare in cui ciò che accade in un'area ha effetto sull'altra e in tutti e tre gli ambiti sono in corso mutamenti consistenti, le interrelazioni sono poco esplorate in termini di senso e significato e tutti e tre i versanti relazionali sono sotto stress (Bertotti, 2009).

Due sono i punti nevralgici della connessione tra giustizia e operatività dei servizi: quella della segnalazione all'autorità giudiziaria e quella relativa al ruolo del servizio nel corso del procedimento giudiziario. L'obbligo della segnalazione in capo al servizio è sempre stato un tema ampiamente dibattuto tra gli operatori. Negli ultimi tempi in alcuni luoghi del nostro Paese i servizi rilevano che molte segnalazioni inviate alle Procure vengono archiviate o danno seguito a provvedimenti protettivi considerati non adeguati, come se stessero divergendo i criteri adottati nel ritenere necessario un intervento della magistratura minorile.

Un secondo gruppo di interrogativi riguarda il ruolo che i servizi sono chiamati a giocare durante l'intervento dell'autorità giudiziaria. Qui l'intervento dei servizi è caratterizzato dalla necessità di gestire congiuntamente funzioni di sostegno e di controllo; lo sforzo culturale dei professionisti è stato nella direzione di rendere praticabile e dotata di senso l'uso di due diversi registri, coerentemente con i propri presupposti scientifici e deontologici.

I servizi territoriali sono chiamati a gestire una molteplicità di funzioni a supporto dei minori e delle famiglie, si osserva ovunque un incremento delle domande di aiuto: accanto alle tradizionali richieste assistenziali, legate alle nuove povertà, alla disoccupazione, ai problemi abitativi e immigratori, aumentano le richieste di marca consulenziale, legate a crisi famigliari, violenza, problemi di rapporto con i figli, difficoltà nelle separazioni coniugali e nell'esercizio delle funzioni educative. Anche gli utenti sono differenti: si pongono nei confronti degli operatori in una logica più paritaria, con maggiore consapevolezza dei propri diritti, con un livello culturale generalmente più elevato (Bertotti, 2009).

Il percorso basato sulla costruzione di reti e sull'approccio multidisciplinare e interistituzionale (vedasi i vari protocolli sottoscritti in Italia) su cui si sono costruite esperienze e competenze negli anni oggi è minato dalla presenza di incoerenze e incongruità ad un livello più ampio di quello della singole équipe o territori. È il processo di ricostruzione dei significati che viene messo alla prova dai profondi mutamenti che influenzano le logiche di base delle istituzioni, dei servizi e della stessa convivenza civile, che sembrano sovvertire i legami sociali e i patti che uniscono cittadini e Stato.

Oggi, a causa dei mutamenti in atto in più versanti, alle domande fondamentali su quale sia l'oggetto di lavoro e chi siano i beneficiari primi del lavoro dei servizi, sembrano non esserci più risposte univoche e convergenti. Domande relative allo scopo del lavoro degli operatori, alla mission del servizio, a chi siano i beneficiari del lavoro degli operatori, chi i committenti o quale sia il senso del mandato istituzionale sono tutte domande a cui spesso corrispondono risposte diverse, spesso contraddittorie o ambivalenti.

Gli operatori sono così posti al centro di domande e aspettative contraddittorie. A questo si associa una carenza di occasioni di dialogo e scambio tra le diverse aree di mutamento, e di valutazione, non più ambizione, ma necessità per verificare la sostenibilità delle politiche sociali, dei servizi, delle professioni nel sociale e del lavoro sul singolo caso (De Ambrogio, 2003).

Sul versante dei servizi sociali, in particolare, si assiste adesso anche agli effetti dei processi di graduale ritorno ad un modello sanitario assistenziale nel quale sono parole d'ordine: razionalizzazione, informatizzazione, aziendalizzazione, orientamento al cliente, qualità.

Sono parole d'ordine ricorrenti, che in alcuni casi hanno innescato innovazioni, il più delle volte hanno generato movimenti dai connotati poco coerenti con gli intenti iniziali. La "modernizzazione" sul modello sanitario-burocratico ha provocato rottura di connessioni e cooperazioni esistenti, sia a livello organizzativo che sul piano interpersonale, ha quindi fortemente indebolito il contesto sociale per consolidare uno scenario operativo caratterizzato da frammentazioni organizzative e da rilevanti concorrenzialità interpersonali (Brunod, 2002).

Occorre sollecitare una considerazione critica su come tali mutamenti vengono vissuti, letti e interpretati nella pratica dei “nuovi servizi tutela dei minori”, e di come i mandati ambigui e contraddittori di cui essi sono investiti (tra promozione dei diritti e domande di controllo e repressione) rischiano di essere declinati in una dimensione esecutiva o burocratica, appiattendo i servizi in un mandato proveniente dall'esterno o in una dimensione di contrapposizione tra coloro che difendono i diritti dei bambini e coloro che difendono i diritti dei genitori, con il rischio di portare ad ulteriore frammentazione.

L'attuale visione dei servizi in qualità di 'erogatori' di prestazioni (a cui si associa la visione di un utente – consumatore, con la connessa libertà di scelta) pone un ulteriore rischio di frammentazione e di ulteriore disgregazione del tessuto sociale e civile, in cui si riducono le possibilità per i bambini e le famiglie di trovare le risorse formali e informali per prevenire (e per riparare) alle evoluzioni dannose dell'abuso e di sviluppare una fiducia nella possibilità di ricevere un aiuto competente (Bertotti, 2009).

Se il minore viene allontanato si pone il problema della regolamentazione dei rapporti con i genitori e gli altri parenti significativi.

Di regola potranno essere vietati i rapporti diretti con il presunto abusante, almeno in via temporanea, in attesa degli sviluppi del procedimento penale. Nei casi meno allarmanti potrà risultare sufficientemente protettiva l'effettuazione degli incontri in adeguato ambiente protetto, alla presenza dell'educatore.

Per quanto riguarda l'altro genitore e i parenti è indispensabile coniugare l'esigenza di mantenere il più possibile in vita i legami

familiari e quella di proteggere il minore da possibili pressioni psicologiche. Si valuta quindi l'atteggiamento psicologico della madre e dei parenti di fronte alle dichiarazioni del minore e, se del caso, gli incontri vengono temporaneamente sospesi o autorizzati con opportune cautele (ambiente protetto, presenza di un operatore dei servizi).

Si deve tener conto che la spinta a ritrattare le accuse può venire dalle pressioni dei familiari, ma anche dalla difficoltà a gestire il senso di perdita dei legami e di isolamento da parte della vittima.

Queste limitazioni vanno periodicamente riviste, anche alla luce degli sviluppi del procedimento penale e della condizione emotiva del minore.

15. Il sostegno psicologico al minore

Il bambino o l'adolescente vittima hanno diritto a un sostegno dopo la fase critica del distacco dalla famiglia. Anche se in alcune situazioni si nota, dopo pochi giorni, un notevole sollievo e un recupero di equilibrio nel minore che viveva in un contesto familiare troppo stressante e denso di conflitti, sono frequenti sentimenti di colpa e una confusione di vissuti interni rispetto alle figure genitoriali, per cui si rende necessaria un'attività di "riordino" ed elaborazione. Andranno spiegate in primo luogo le ragioni della misura adottata dal tribunale, attribuendo all'istituzione le "responsabilità" della decisione.

Per sostegno deve però intendersi qualcosa di più incisivo, un accompagnamento/affiancamento nei vari passaggi processuali e un supporto psicoterapeutico individuale che, oltretutto, potrà fornire importanti elementi conoscitivi per le future decisioni sull'affidamento del minore e preparare lo stesso ad affrontare

emotivamente alcuni momenti delicati e impegnativi come la testimonianza in sede penale.

L'accompagnamento giudiziario del minore ha come obiettivi:

1. la predisposizione delle condizioni necessarie all'esercizio dei diritti del minore:

- a. ad essere informato circa la portata delle esperienze giudiziali che lo attendono;
- b. ad essere informato circa le conseguenze giuridiche delle proprie azioni in giudizio;
- c. ad esprimere la propria opinione nei diversi contesti giudiziari in cui viene coinvolto

2. la promozione della sua capacità di discernimento

3. la costruzione di una sintesi circa le sue diverse esperienze in giudizio al fine di coordinare le diverse azioni proponibili in modo coerente e conforme al suo interesse.

4. creare uno scambio virtuoso di informazioni con chi si occupa dell'accompagnamento pedagogico/sociale e con chi si occupa dell'accompagnamento clinico del minore.

5. scongiurare, per quanto possibile, che le esperienze giudiziarie costituiscano una nuova occasione di vittimizzazione.

Il sostegno appare necessario anche nei casi in cui non risulti provata la sussistenza dell'abuso e risulti la falsità della rivelazione da parte del minore: anche questo comportamento costituisce infatti un segnale di disagio e di difficoltà nelle relazioni familiari.

Al proposito si deve sottolineare come il sostegno, demandato per lo più ai servizi di psicologia o di neuropsichiatria infantile, incontra spesso difficoltà di attuazione per la carenza di risorse che si riscontra in questi servizi. Occorre che i responsabili delle aziende sanitarie

prendano coscienza che si tratta di interventi essenziali a tutela della vittima, esplicitamente previsti dalla nuova legge sulla violenza sessuale (art. 609 decies c.p.) e dalla legge 28 agosto 1997 n. 285 sulla promozione dei diritti per l'infanzia (art. 4 co. 1 lett. h) e dalla legge 3 agosto 1998 n. 269 contro la prostituzione minorile e il turismo sessuale in danno dei minori (artt. 2 e 17).

Su questo piano si ritiene utile l'emanazione di linee – guida da parte delle Regioni come l'articolato documento contenente le "Linee guida" della Regione Piemonte, per la presa in carico dei casi di sospetto abuso sessuale o maltrattamento, si ispira a una metodologia di intervento necessariamente interdisciplinare¹⁶.

16. Le cattive prassi di presa in carico

Il profilo della responsabilità dei servizi e delle istituzioni che intervengono nel settore della protezione e della tutela, in realtà vorrebbe evocare anche i macro processi che si muovono sullo sfondo influenzando il lavoro sui casi del singolo attraverso la ridefinizione delle norme, degli assetti organizzativi, delle risorse, ecc..

Per cogliere i differenti livelli nei quali si possono insinuare fattori di distorsione che trasformano la presa in carico in un maltrattamento istituzionale, si può utilizzare il modello ecologico che solitamente si applica nell'analisi dell'eziologia del maltrattamento all'infanzia e nella descrizione dei molteplici livelli di intervento.

Dalla dimensione più prossima al bambino e all'operatore a quella più distante, si possono distinguere molteplici fattori di rischio e meccanismi distorsivi che agiscono a livello di

¹⁶ Pubblicato in *Minorigiustizia*, n. 3/2000, p. 165.

- **MICROSISTEMI:** dove si colloca la relazione diretta tra operatore, bambino e nuclei familiari. Gli aspetti positivi, come i fattori di rischio e i meccanismi di distorsione sono prevalentemente di tipo individuale, dai meccanismi difensivi, a risposte inefficaci a causa di una scarsa formazione dell'operatore rispetto al problema, difficoltà relazionali, atteggiamenti discriminatori o razzisti, ecc..

- **MESOSISTEMA:** il mesosistema comprende i legami e i processi che hanno luogo tra due o più setting che contengono l'operatore, il bambino, il nucleo familiare. È questo lo spazio del servizio o dell'istituzione, qui fonti di distorsione sono la non chiarezza del mandato, la carenza di altre figure professionali importanti ai fini dell'efficacia della presa in carico o più semplicemente della condivisione dei carichi di lavoro, conflitti di potere interni all'ente che inficiano il percorso di aiuto, rappresentazione del fenomeno, ecc...

- **ESOSISTEMA,** comprende i rapporti il meso sistema dell'operatore e altri operatori, è il livello intersettoriale o interistituzionale, nel quale entrano in gioco possibili conflitti e incompatibilità tra le culture professionali, le regole organizzative, i linguaggi settoriali, ecc.

- **MACROSISTEMA,** si fa riferimento ai sistemi culturali, normativi, ed economici sovrastanti gli individui e gli ambienti ad essi prossimi, consiste in un pattern sovraordinato di micro e meso sistemi caratteristici di una cultura o sottocultura con particolare riferimento ai sistemi di credenze, conoscenze, risorse, stili di vita, opportunità, leggi, condizioni economiche. Qui si possono collocare, tra gli altri, i processi di riforma del sistema costituzionale che hanno regionalizzato il sistema dell'assistenza sociale, amplificando il social divide che

contraddistingue la doppia o triplice Italia della cura: da una parte le Regioni dove si spende sino a 143 euro procapite, e dall'altra quella in cui la spesa non raggiunge i 40 euro. A questo si aggiunge la precarizzazione del lavoro che alimenta il turnover nei servizi minando alla base uno dei requisiti fondamentali delle relazioni di cura ovvero la stabilità del rapporto tra operatore e persona in trattamento;

- CRONOSISTEMA. Qui agiscono, i cambiamenti storici, etici e negli stili di vita , ad es. cambiamenti nella struttura familiare hanno un impatto sui modi e gli esiti dello sviluppo dei servizi, ma anche forze culturali che spingono verso logiche e ideologie liberiste e individualiste.

Soffermandosi sul livello macro, è utile richiamare a titolo di esempio i mutamenti avvenuti in ambito giudiziario, per esempio l'entrata in vigore di tutta la legge 149/2001, in particolare degli articoli sull'avvocato del minore che hanno portato i servizi territoriali a porsi come terzo in causa e non come interlocutore funzionale del Tribunale per i Minorenni. La normativa, rinviata più volte quando è entrata in vigore, nell'assenza delle necessarie riforme processuali e ordinamentali, ha creato un "terremoto" che ha travolto gli uffici giudiziari, mettendo a nudo le contraddizioni e i nodi problematici della giustizia minorile e i rapporti tra questa e i servizi.

Tali mutamenti stanno avendo un forte impatto nella pratica quotidiana dei servizi per la tutela dei minori, generando confusione, disorientamento e riduzione degli spazi di confronto con il mondo dei servizi, nonostante la stretta interdipendenza e connessione che i due mondi hanno nell'ambito della tutela minorile. Tale mancanza di confronto rischia di rendere ancor più critica la già complessa

situazione dei servizi, minando ulteriormente la possibilità di offrire adeguati interventi per la promozione e la difesa dei diritti dei minori. Sul versante dei servizi la carenza di confronto è riconducibile all'assenza di un interlocutore unitario e all'elevata eterogeneità degli assetti organizzativi adottati nelle varie parti d'Italia, nonché la differenza delle fonti normative di riferimento, nazionali per l'ambito giudiziario e regionale/locale per i servizi. Questi processi si rendono visibili nel vissuto di fatica degli operatori.

17. Il complicato moltiplicarsi delle perizie

Nel corso dei vari procedimenti instauratisi a seguito dell'emersione dell'abuso può emergere la necessità di effettuare una perizia psicologica.

Analoga esigenza può sorgere nel procedimento penale.

Si pone quindi il problema del coordinamento tra le varie iniziative istruttorie, con i connessi rischi di sovrapposizione se non di responsi peritali di segni diverso.

In linea di massima si può dire che va riservata al procedimento penale la perizia sulla capacità di testimoniare del bambino e sulla compatibilità tra eventuali indicatori di disagio sul piano psicoaffettivo e l'ipotesi che egli sia stato vittima di un abuso.

Il Tribunale per i Minorenni può invece disporre una perizia sulla condizione psicoevolutiva del minore, sulla personalità dei genitori e sulla qualità delle relazioni intrafamiliari, al fine di assumere le più opportune decisioni in merito all'affidamento. Spesso viene altresì posto un quesito in ordine alla ricuperabilità delle funzioni genitoriali, anche all'esito di un possibile trattamento psicoterapeutico dei genitori.

Non si può escludere che proprio nel corso di un approfondimento di questo tipo possano emergere verbalizzazioni del minore o altri elementi indicativi di un possibile abuso sessuale, con conseguente obbligo di denuncia.

Va ricordata la norma dell'art. 236 c.p.p., che consente l'acquisizione nel procedimento penale della perizia disposta dal Tribunale per i minorenni, intesa come atto utile a valutare la personalità della persona offesa.

È fondamentale che lo scambio di informazioni tra il Tribunale per i Minorenni e i magistrati che si occupano del processo penale prosegua anche nel tempo, affinché il giudice minorile, informato delle decisioni significative che possono intervenire in sede penale, si trovi in condizione di emettere eventuali provvedimenti conseguenti in tema di collocazione del minore.

È indispensabile, in altre parole, che il pubblico ministero e giudici penali seguano la cautela di trasmettere, senza eccezioni, al Tribunale per i Minorenni copia dei provvedimenti significativi in materia di libertà personale dell'abusante/indagato/imputato e delle sentenze che chiudono ogni fase processuale. Solo in questo modo potrà essere verificato nel tempo il reale contesto di vita della vittima e potranno cogliersi eventuali nuove esigenze di protezione.

L'omissione di questa cautela ha purtroppo contribuito al verificarsi di gravi fatti di cronaca.

18. L'insostenibile lentezza del processo penale

È necessario porre l'accento anche su un altro problema, quello della frequente, inaccettabile, lentezza dei tempi di celebrazione dei procedimenti penali nei quali sono coinvolti, come persone offese, i

minori. È questo uno degli aspetti critici che maggiormente possono danneggiare, a causa del coinvolgimento nel processo, l'equilibrio del minore, talvolta faticosamente ritrovato attraverso la sistemazione in un contesto familiare più adeguato.

La questione può diventare persino drammatica nei casi in cui non venne effettuato l'incidente probatorio e, pertanto, talora a distanza di anni, il minore deve tornare a confrontarsi con fatti dolorosi o, peggio, direttamente con la persona accusata, quando un buon percorso di recupero aveva rimarginato o attenuato certe ferite.

Nella speranza che una riforma legislativa stabilisca un principio di priorità (con una norma analoga a quella prevista dall'art. 132 bis disp. att. cod. proc. pen., in base alla quale vanno fissate con precedenza le udienze dei procedimenti con imputati detenuti), per una sollecita trattazione dei processi penali aventi per oggetto l'abuso sui minori (non solo intrafamiliare), è auspicabile, in attuazione dei principi di una recente Raccomandazione del Consiglio d'Europa di Strasburgo¹⁷, una maggior sensibilità da parte dei Presidenti dei Tribunali e delle Corti, i quali potrebbero diramare direttive sui criteri di fissazione di questi procedimenti.

¹⁷ Si tratta della Raccomandazione N. 16 del 2001, del Comitato dei Ministri degli Stati membri, sulla protezione dei minori contro lo sfruttamento sessuale, adottata il 31 ottobre 2001, che muove dalla considerazione che la personalità del minore è in continua evoluzione, di talché è indispensabile che, compiute le necessarie verifiche processuali e raccolta, nelle forme più appropriate e rispettose, la testimonianza, la vittima minore possa tornare il più presto possibile alla sua tranquillità e normalità di vita. Una sollecita trattazione dei procedimenti penali, oltretutto, potrebbe contenere il rischio di possibili decisioni disarmoniche, riguardanti minorenni oggetto di abuso sessuale, tra la sede penale e quella civile, che, al momento, è più concreto tenuto conto dei tempi lunghi di celebrazioni dei procedimenti penali rispetto alle decisioni che vengono assunte in materia di limitazione della potestà.

19. Una via d'uscita per il bambino violato

Un progetto completo di protezione deve prevedere una via d'uscita dalla situazione di protezione temporanea.

Le decisioni sull'affidamento del minore a medio e lungo termine, vengono delineate, in modo necessariamente schematico, le ipotesi più frequenti e i presupposti che le sorreggono:

A) L'affidamento al genitore non abusante è frequente nei casi in cui questi (per lo più la madre) abbia dimostrato vicinanza e capacità di protezione nei confronti del figlio, se del caso scegliendo di vivere in un diverso contesto ambientale rispetto all'altro genitore.

B) Talora l'affidamento, a uno o a entrambi i genitori può risultare possibile all'esito di un percorso di tipo psicoterapeutico con esito positivo, oppure nei casi in cui l'ipotesi dell'abuso sia stata esclusa alla luce degli approfondimenti testimoniali e psicodiagnostici.

È necessario riflettere anche sulle implicazioni tra trattamento psicoterapeutico e benefici nel processo penale, quali l'accesso ai riti alternativi o a benefici in materia di libertà personale e di sospensione condizionale della pena o, ancora, di tipo penitenziario, nella fase di esecuzione della condanna.

Su questo è utile segnalare il problema della verifica della validità di eventuali trattamenti terapeutici seguiti dall'indagato /imputato/ condannato.

Inevitabilmente occorrerà trovare delle forme di verifica che, pur rispettando il clima di fiducia che deve caratterizzare il contesto terapeutico, consentano all'autorità procedente di acquisire elementi di una certa obiettività prima di assumere decisioni in sede processuale. Forse, su questo piano, qualche esperienza si potrebbe trarre

dall'istituto della messa alla prova del minore nel processo penale minorile (art. 28 d.p.r. 22 settembre 1988 n. 448).

C) L'affidamento a figure parentali è diffuso nei casi di inadeguatezza dei genitori o di riconoscimento che gli stessi sono responsabili dell'abuso e/o di omissione di protezione della vittima dall'abusante.

D) L'affidamento eterofamiliare si rende indispensabile quando non siano individuabili parenti significativi, disponibili e in possesso di capacità educative sufficienti (in particolare rispetto alla gestione del rapporto con i genitori, al riconoscimento della veridicità dell'abuso qualora accertato in sede processuale e alla attitudine a proteggere innanzitutto il minore).

E) L'inserimento in comunità di accoglienza o casa - famiglia dovrebbe essere limitato il più possibile nel tempo, ma tale misura, nei fatti, a volte si protrae per mancanza di altre risorse, soprattutto nei confronti di ragazze in età adolescenziale, nelle situazioni, purtroppo non infrequenti, di una loro "estromissione" dal nucleo familiare allargato a seguito della denuncia dell'abuso.

F) La dichiarazione di adottabilità è decisione riservata ai casi di abuso più gravi e nei quali non sia emersa la disponibilità di parenti significativi e/o adeguati sul piano educativo e relazionale.

Si può pervenire al riconoscimento dello stato di abbandono anche in situazioni in cui i genitori non hanno dato prova di utilizzare i sostegni sul piano sociale e psicoterapeutico per un miglioramento della capacità genitoriali (nei casi in cui il minore viene accolto in una famiglia adottiva, anche nei casi di affidamento preadottivo "a rischio giuridico", ossia quando la pronuncia di adottabilità non è ancora definitiva, vanno utilizzate particolari cautele qualora risultasse

strettamente indispensabile la sua audizione in sede penale, per evitare che si possano conoscere l'identità e il luogo di residenza della famiglia e del minore: una cautela seguita a volte è stata di effettuare le citazioni presso l'Ufficio adozioni del Tribunale per i minorenni, organo in possesso dei dati sulla famiglia adottante). Su questo punto, purtroppo, si continua a registrare la scarsa attenzione del giudice penale, con continui rischi di violare la riservatezza della nuova collocazione di vita del minore, nonostante la chiara norma penale dell'art. 73 legge 184/83.

G) La decadenza dalla potestà genitoriale consegue alla sentenza di condanna dell'abusante (artt. 34 e 609 nonies c.p.), ma può essere pronunciata in qualsiasi momento dal Tribunale per i Minorenni, ricorrendone i presupposti, in base all'art. 330 c.c. che, come si è visto, ora consente anche l'allontanamento da casa dell'abusante stesso.

20. Tutto a norma di legge: il paradosso del sistema

Appare necessario a questo punto chiedersi, ma il sistema di repressione degli abusi cui prodest? A chi giova? Bene, sicuramente non ai bambini. Anzi, tutti gli operatori devono adoperarsi ed affannarsi per evitare che il processo (anzi, i processi) danneggino con il loro perverso incedere ulteriormente le povere vittime di abusi.

L'importante, infatti, per la società è che si sia celebrato un processo, che si siano arrestati i colpevoli (per poco, ma non importa), che non si sia dubitato della sua colpa (oltre ogni ragionevole dubbio), che si siano ascoltati almeno una decina di periti (senza mai affermare qualcosa, sconfessando solo ciò che già si sapeva), che si sia sottoposto il bambino ad una serie di esami e controesami (da parte di

terribili difensori e di impietosi consulenti di parte) e che, infine, si siano celebrati almeno tre gradi di giudizio.

A quel punto la Società si dovrebbe sentire con la coscienza a posto per aver riparato al suo fallimento che ha portato a creare le condizioni per la realizzazione dell'abuso. E se fosse questa l'esatta sintesi del sistema di compensazione della coscienza sociale? Ovvero, se veramente l'attuale sistema giudiziario di tutela minorile servisse alla società e non al minore? Allora tutto sarebbe più chiaro e forse, partendo da questo realistico presupposto, si potrebbero evitare parecchi errori di gestione degli effettivi interessi del minore da parte di tutti gli operatori sociale.

In buona sintesi, il sistema giudiziario è quasi sempre centrato sull'abusante e, poco e male, sulla vittima, specie se bambino.

Un esempio aiuterà a chiarire quanto a appena esposto.

La violenza sessuale è prevista dagli articoli 609 bis e seguenti c.p.p., dove si prendono in considerazione varie ipotesi riconducibili alla figura criminosa in esame. Per il nostro esempio, ovviamente, prenderemo il caso di una violenza aggravata dalla giovane età della vittima, ricadendo così nella previsione dell'art. 609 ter (minori di anni 14), e per sovrappiù mettiamoci anche l'aggravante delle sevizie, immaginando che il reo abbia anche picchiato o torturato la vittima.

Partiamo dal primo dato: l'articolo citato prescrive che per chi stupra una bambina la pena edittale sia la reclusione "dai 6 ai 12 anni". All'interno di questo spazio il giudice ha la facoltà, secondo il disposto dell'art. 133 c.p., di commisurare la pena "in relazione alla sua gravità". La prima cosa da tenere presente, però, è che la giurisprudenza pressoché costante tende a commisurare la pena nel minimo edittale perciò la base di partenza in questo caso è sempre,

nella prassi, 6 anni. Le motivazioni di questo atteggiamento giurisprudenziale sono complesse, e andrebbero analizzate in separata sede. Ci basti sapere che la valutazione sulla "gravità del fatto" è tendenzialmente demandata al giudizio di bilanciamento aggravanti/attenuanti legislativamente tipizzate ex art 69 piuttosto che al generico e atipico apprezzamento del giudice ex art 133, il quale pone gravi problemi interpretativi a causa dell'ampiezza della sua portata.

Ora, se contro il reo esistono prove schiaccianti, e questo non è completamente scemo, sceglierà di essere giudicato attraverso il cosiddetto "rito abbreviato", per il semplice motivo che tale procedimento, oltre ad essere più veloce e meno costoso, garantisce automaticamente all'eventuale condannato uno sconto di pena di un terzo. In questo modo arriviamo ad un massimo di 4 anni.

Ma neanche per idea li diamo al nostro stupratore. Infatti, bisogna tenere conto, come ci insegna il nostro sistema buonista e si è accennato prima, che un criminale non ha mai tutta la colpa per quello che fa. La colpa è sempre della società, del papà che lo picchiava, dell'ambiente degradato in cui è vissuto, del fatto che da piccolo non gli hanno regalato il trenino ecc. Tutte cose che, a norma dell'art. 62 bis, vanno a costituire le cosiddette "attenuanti generiche", ultimo ritrovato in fatto di civiltà giuridica, le quali garantiscono un ulteriore sconto di pena fino a un terzo. E tenete presente che, nella prassi applicativa, non esiste caso in cui queste attenuanti non siano concesse, tanto che qualcuno ha scritto che esse sono diventate "come un bicchier d'acqua che non si nega a nessuno".

Ma prima si è parlato anche di aggravanti dovute alle sevizie, sicché si può immaginare sensatamente che le aggravanti e le attenuanti si

sommino in un calcolo "a partita doppia", per così dire. Purtroppo però le cose non funzionano affatto così, e il buon senso anche in questo caso non ci serve a molto. Quello che deve effettuare il giudice in caso di compresenza di attenuanti e aggravanti è piuttosto un "giudizio di prevalenza" delle prime o delle seconde: se prevarranno le prime, si applicheranno solo quelle, e viceversa nel caso contrario. Dispone infatti l'articolo 69 c.p. "Se le circostanze attenuanti sono ritenute prevalenti su quelle aggravanti, non si tiene conto degli aumenti di pena stabiliti per queste ultime".

Sconcertante, vero?

E non serve aggiungere che, naturalmente, non si registrano nella prassi applicativa casi di prevalenza delle aggravanti sulle attenuanti. Prevalgono sempre le attenuanti, anche perché la loro applicazione è molto più facile e flessibile (si pensi all'esistenza delle suddette attenuanti "generiche", o dell'attenuante automatica in caso di risarcimento del danno). Inoltre, le attenuanti possibili - contrariamente alle aggravanti - sono parecchie e anche molto fantasiose (vedi art. 62): "L'aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale" (no comment); "L'aver agito per suggestione della folla in tumulto" (sigh!); "L'aver agito in stato d'ira" (infatti tutti sanno che è più grave se uno esegue un delitto con calma e tranquillità) ecc.

Torniamo così al nostro caso di scuola: con l'applicazione di una sola attenuante (poniamo generica) siamo a 2,6 periodico anni di reclusione. E qui ci sono due possibili finali, nessuno dei due molto rassicurante: nel caso il reo risarcisca il danno alla vittima, ottiene un ulteriore sconto di un terzo che lo porta al di sotto dei 2 anni, limite massimo per l'applicazione della cosiddetta "sospensione

condizionale della pena", che è una sorta di perdono giudiziale senza alcuna conseguenza penale.

Nel caso, invece, il reo non riesca o non voglia risarcire il danno, non andrà comunque in galera perché al di sotto dei 3 anni (eravamo a 2,6) c'è il cosiddetto "affidamento in prova ai servizi sociali", che lascia libero il condannato sotto la guida di un assistente che gli farà periodicamente visita per aiutarlo a reinserirsi in società.

A questo punto, di solito c'è chi obietta che, almeno, la sentenza può essere utile come "ammonizione" al reo, data la disciplina della recidiva che solitamente si vede nei film.

Tutti, infatti, siamo convinti che, come accade nei polizieschi americani, chi ha già commesso un reato rischi un trattamento sanzionatorio di particolare gravità nel caso ricada nel comportamento criminoso. Sicché a conclusione del mio esempio si potrebbe dire che, almeno, il reo difficilmente tornerà a delinquere, e che se lo farà le conseguenze saranno, finalmente, proporzionate alla sua pericolosità sociale. Anche questa convinzione è molto diffusa, ma purtroppo errata, almeno nel nostro paese.

In Italia, la recidiva è considerata soltanto un'aggravante, perciò per i motivi sopra spiegati finisce sempre per essere accantonata assieme alle altre aggravanti nel "giudizio di prevalenza" di cui all'art. 69 c.p.. Di essa, di fatto, si tiene conto soltanto ai fini di alcuni effetti penali secondari che è inutile elencare.

Dunque, riepilogando: un tizio prende una bambina, la picchia e la stupra, poi subisce un processo veloce detto "rito abbreviato", viene condannato, ma se ne torna a casa come nulla fosse successo a seguito di una sentenza di sospensione condizionale o di affidamento ai

servizi sociali. Addirittura, se volesse, sa che potrebbe anche ripetere l'esperienza delittuosa, e le conseguenze sarebbero le stesse.

Il tutto, naturalmente, a norma di legge, per cui il delinquente alla fine del gioco potrebbe anche avere l'impressione che, in fondo, non ha commesso un atto tanto grave.

E la nostra bambina?

Semplice, il messaggio che riceverebbe è il seguente: "se lui è uscito sono io la colpevole!".

Una considerazione di fondo deve avvolgere il lavoro di tutti i professionisti che si occupano di abuso è che, in ogni caso, anche di fronte a un falso abuso, si è in presenza di una grave situazione di disastro familiare e di una evidente richiesta di aiuto e come tale non deve restare inascoltata.

Perché non si debba, infine, dire che nulla di ciò che era necessario è stato fatto, ma ciascuno ha fatto "il proprio dovere".

Bibliografia:

- AA.VV. (2000), *Il bambino tradito*, Carocci editore;
- AA.VV. (2001), *L'abuso sessuale intrafamiliare. Manuale di intervento*, Raffaello Cortina Editore;
- Aguglia E. – Riolo A. (1999), *La pedofilia nell'ottica psichiatrica*, Il Pensiero scientifico Editore;
- Bandini – Gualco B. (2000), *Infanzia e abuso sessuale*, Giuffrè;
- Bertetti B., Chistolini M., Rangone G., Vadilonga F. (2003), *L'adolescenza ferita*, Franco Angeli, Milano;
- Bertotti T. (2009), *I cambiamenti nel sistema giudiziario e i suoi effetti nei servizi per la tutela dei minori: necessità di ripensare i reciproci posizionamenti*, in *Minori e giustizia*, Franco Angeli, Milano;
- Bertotti T., Bianchi D. (2005), *La rilevazione della violenza assistita nei servizi sociali territoriali pubblici e privati*, in Luberti R., Pedrocco Biancardi M. T., Franco Angeli, Milano.
- Bessi B. (2005), *Violenza assistita, conflitti familiari e violenza domestica*, in *Bambine e bambini fuori dalla violenza, Atti percorso formativo con Regione Molise*, Istituto degli Innocenti, Firenze;
- Brunod (2002), *Le organizzazioni nell'era postmoderna tra trasparenze e occultamenti*, Spunti n. 5, Studio APS, Milano;
- C.I.S.M.A.I. (2000), *Commissione scientifica sulla violenza assistita, Violenza assistita*, in *Il Raccordo, Bollettino del Coordinamento italiano dei servizi contro il maltrattamento e l'abuso all'infanzia*, anno 3, n. 6., Milano;
- C.I.S.M.A.I. (2006), *Documento sui requisiti minimi degli interventi nei casi di violenza assistita da maltrattamento sulle madri*,

Prospettive Sociali e Sanitarie, Istituto per la Ricerca Sociale, aprile 2006 in Maltrattamento e abuso all'infanzia, vol. 8, Franco Angeli, Milano;

Cadoppi A. (1999), Commentari delle norme contro la violenza sessuale e della legge contro la pedofilia, Cedam;

Camarca C. Parsi M. R. (2000), SOS Pedofilia, Baldini & Castoldi;

Canova L. (1999), Un approccio ai casi di violenza sui minori, Il Diritto di famiglia e delle persone, p. 783;

Carponi Schittar D. – Bellussi G. (2001), *L'esame orale del bambino nel processo*, Giuffrè;

Ceccatelli G., Meister C. (2004), *Adolescenti d'altrove*, Polistampa, Firenze;

Cirillo S. – Di Blasio P. (1989), La famiglia maltrattante, Diagnosi e terapia, Raffaello Cortina Editore, Milano;

Colesanti C. – Lunardi L. (1995), Il maltrattamento del minore, Giuffrè, Milano;

Correra – Martucci (2000), La violenza nella famiglia, Cedam;

Crivillè A. (1995), Genitori violenti, bambini maltrattati, Liguori Editore, Napoli;

De Ambrogio U. (2003), Valutare gli interventi e le politiche sociali, Editore Carocci Faber;

De Cataldo Neuburger (2000), La pedofilia, Cedam;

De Zulueta F. (1999), Dal dolore alla violenza, Raffaello Cortina Editore;

Dell'Antonio (2001), La partecipazione del minore alla sua tutela, Giuffrè;

Dettore D. – Fuligni C. (1999), *L'abuso sessuale sui minori*, Valutazione e terapia delle vittime e dei responsabili, Mc Graw – Hill;

- Di Blasio P. (2000), *Psicologia del bambino maltrattato*, Il Mulino;
- Favaro G., Luatti L. (2008), *Il tempo dell'integrazione. I centri interculturali in Italia*, Franco Angeli, Milano;
- Fonzi A. (1999), *Il gioco crudele. Studi e ricerche sui correlati psicologici del bullismo*, Giunti Editore, Firenze;
- Foti C. (2001), *L'ascolto dell'abuso e l'abuso nell'ascolto*, in *Minorigiustizia*, n. 2/2001, p. 141;
- Gabel M. – Lebovici S. – Mazet P. (1997), *Il trauma dell'incesto*, Centro Scientifico Editore;
- Ghezzi D. – Vadilonga F. (1996), *La tutela del minore*, Raffaello Cortina Editore;
- Giannino – Avallone (2000), *I servizi di assistenza ai minori*, Cedam;
- Gulotta G. (2000), *Elementi di psicologia giuridica e di diritto psicologico: civile, penale, minorile*, Giuffrè;
- J. Goodwin (1985), *Abuso sessuale sui minori*, Centro Scientifico Torinese;
- Kempe R.S. – Kempe C.H. (1978), *Le violenze sul bambino* (tit. originale "*Child Abuse*"), Londra, 1978, Edizioni Sovera Multimedia, Roma, 1989;
- Luberti R. – Pedrocco Biancardi M.T. (2005), *La violenza assistita intrafamiliare. Percorsi di aiuto per bambini che vivono in famiglie violente*, Franco Angeli, Milano;
- Luberti R. (2002), *La violenza assistita*, in Coluccia A., Lorenzi L., Strambi M. (a cura di), *Infanzia maltrattata*, Franco Angeli, Milano;
- Macario P. – Damilano G. (1996), *Il bambino negato*, Elle Di Ci, Torino;
- Malacrea M. (1999), *Trauma e riparazione*, Raffaello Cortina Editore, 1999;

- Malacrea M. (2001), *Abuso sessuale all'infanzia: esigenze cliniche e giudiziarie*, in *Cittadini in crescita*, n. 1/2001, p. 33;
- Malacrea M. – Vassalli A. (1990), *Segreti di famiglia, L'intervento nei casi di incesto*, Raffaello Cortina Editore;
- Mazzoni G. (2000), *La testimonianza nei casi di abuso sessuale sui minori*, Giuffrè;
- Milanesi F. – Bares F. (2005), *Diritti Tutela Responsabilità*. Forum editrice Universitaria Udinese, Udine;
- Miller A. (1987), *La persecuzione del bambino, Le radici della violenza*, Bollati Boringhieri;
- Montecchi F. (1998), *I maltrattamenti e gli abusi sui bambini*, Franco Angeli;
- Monteleone J. A. (1999), *Gli indicatori dell'abuso infantile*, Centro Scientifico Editore;
- Moro A. C. (1988), *Erode tra noi*, Milano;
- Moro M. R. (2001), *Bambini in cerca di aiuto. I consultori di psicoterapia transculturale*, (trad. it.) UTET, Torino;
- Moro M. R. (2005), *Bambini di qui venuti da altrove. Saggio di transcultura*, Franco Angeli, Milano;
- Olweus D. (2001), *Bullismo a scuola. Ragazzi oppressi, ragazzi che opprimono*, Giunti editore, Firenze;
- Pansini (2001), *Le dichiarazioni del minore nel processo penale*, Cedam;
- Ponzio G. (2004), *Crimini e segreti. Maltrattamento e violenze alle donne nelle relazioni di coppia*, Baldini, Castoldi e Dalai, Milano;
- Roccia C. (2001), *Riconoscere e ascoltare il trauma, Maltrattamento e abuso sessuale sui minori: prevenzione e terapia*, Franco Angeli;

- Roccia C. – Foti C. (1994), *L'abuso sessuale sui minori*, Edizioni Unicolpi;
- Romano B. (1998), *Repressione della pedofilia e tutela del minore sessualmente sfruttato nella legge 269 del 1998, Il Diritto di famiglia e delle persone*, 1543;
- Sergio G. (1998), *Rapporti sessuali tra minorenni, Il Diritto di famiglia e delle persone*, p. 371;
- Silva C. (2008), *Pedagogia, intercultura, diritti umani*, Carocci, Roma;
- Sironi F. (2001), *Persecutori e vittime*, Feltrinelli, Milano;
- Tonini P. (1994), *Elementi di diritto penale per operatori sociali*, Giuffrè Editore;
- Traverso G. B. (1988), *Il comportamento violento sulla donna e sul minore*, Giuffrè, Milano;
- Valvo G. (1997), *Accertamento e valutazione dell'abuso sessuale minorile e principali metodologie di analisi, Il Diritto di famiglia e delle persone*, p. 312.

Conteggio Statistico

Conteggio Statistico

Finito di Stampare in proprio con Microsoft Word nel mese di agosto 2010

Conteggio Statistico (inclusa la presente pagina)

| | |
|----------------------------------|----------------|
| Pagine | 67 |
| Parole | 16.558 |
| Caratteri (spazi esclusi) | 96.345 |
| Caratteri (spazi inclusi) | 113.669 |
| Paragrafi | 379 |
| Righe | 1.881 |